

SETTORE CARNIREGOLAMENTAZIONE CEE

L'attività dell'A.I.M.A. nel settore delle carni si sviluppa secondo le indicazioni riportate nella regolamentazione comunitaria di mercato e precisamente Regolamento n. 805/68 per il settore delle carni bovine e Reg. n. 2759/75 per il settore delle carni suine.

A tal proposito si ricorda che gli elementi fondamentali di tale regolamentazione sono tre e cioè l'intervento diretto, l'aiuto all'ammasso privato e le restituzioni all'esportazione. I primi due meccanismi mirano direttamente alla difesa della produzione interna, il terzo invece serve a tutelare la produzione stessa dalla concorrenza delle carni provenienti dai paesi terzi.

a) con l'intervento diretto, o intervento permanente, la Comunità, determinato il prezzo di intervento per ciascun tipo e taglio di carne, proporzionale al prezzo di orientamento, acquista le carni bovine dai produttori dell'area comunitaria, al prezzo di cui trattasi, allorquando essi non riescono a collocarle a migliori condizioni sul libero mercato. Con questo tipo di intervento l'azione comunitaria è duplice: da una parte garantisce ai produttori un livello minimo di prezzo nel momento in cui il mercato è in crisi; dall'altra, acquistando carne, sottrae il quantitativo dal circuito normale di commercializzazione modificando quindi l'offerta nella sua quantità e provocando, di riflesso, una spinta alla ripresa dei prezzi.

- b) con l'aiuto all'ammasso privato, la CEE crea un interesse da parte di operatori privati ad ammassare, per determinanti periodi, carni di loro proprietà e quindi, di fatto, sottrae per un certo tempo ai circuiti commerciali quote di prodotto. Con il che, pur se ad effetto meno rapido dell'intervento permanente, genera una modificazione quantitativa dell'equilibrio domanda-offerta, provocando anche in questo caso una spinta alla ripresa dei prezzi.
- c) con le restituzioni all'esportazione, la CEE favorisce l'esportazione di prodotto verso paesi terzi e quindi, anche in questo caso, opera sull'equilibrio domanda-offerta riducendo i quantitativi dell'offerta sui mercati interni provocando di conseguenza una spinta alla ripresa dei prezzi.

Gli elementi principali della politica di mercato nel settore delle carni, sopra descritti, sono riferibili sia al comparto delle carni bovine che a quello delle carni suine con la precisazione, però, che per il primo comparto hanno trovato completa attuazione mentre per il secondo non si è mai fatto fino ad ora ricorso all'intervento diretto.

INTERVENTO DIRETTO

Tutto quanto sopra premesso si può passare alla concreta operatività svolta dall'A.I.M.A. nello specifico settore in argomento. Per quanto riguarda innanzitutto l'intervento diretto, esso viene svolto da assuntori che effettuano le varie operazioni di gestione in nome e per conto dell'A.I.M.A., mettendo a disposizione le strutture necessarie.

Per quanto riguarda lo specifico settore delle carni bovi-

ne la vigente legislazione nazionale stabilisce che l'iscrizione all'Albo Assuntori dell'A.I.M.A. debba essere consentita ad associazioni di produttori del settore zootecnico ad ampia base associativa, rappresentativi sul piano nazionale e capaci di assicurare in maniera razionale, la completa attuazione delle operazioni esecutive d'intervento. Per la campagna 1985/86 l'incarico di assuntore è stato affidato all'Associazione italiana Allevatori che è al momento l'unico operatore in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo degli assuntori e che risulta pertanto iscritta all'Albo stesso con gli impianti ubicati nei vari centri d'intervento.

L'ente, infatti, come già dimostrato nelle precedenti campagne, è in grado di organizzare su tutto il territorio italiano i centri di intervento nelle zone interessate alle produzioni zootecniche e per le quali si possono determinare le condizioni per il conferimento all'intervento. I Centri presso i quali avviene lo stoccaggio della carne conferita sono dislocati presso cooperative o privati operatori e comunque messi a disposizione da coloro che dispongono di impianti dotati di idonee celle frigorifere, tunnel di congelamento, nonché strutture ed attrezzature connesse.

I centri di intervento messi a disposizione dalla Associazione Italiana Allevatori nel 1985, per la campagna 1985/86 sono quelli appresso indicati:

- CENTRO DI FORMIGLIANA (Vercelli) presso stabilimento F.lli Schellino s.n.c. Centro Carni-Industria Alimentari-Strada statale Vercelli-Biella.
- CENTRO DI NOVARA - Presso stabilimento Magazzini Generali Fiduciari della Cassa di Risparmio delle PP.LL. S.p.A.-Via Bartolino da Novara, 3
- NOVARA.

- CENTRO DI PAVIA - Presso stabilimento magazzini Generali Fiduciari della Cassa di Risparmio delle PP.LL. S.p.a. - Via Veneroni, 18 - PAVIA.
- CENTRO DI CORNAREDO (Milano) Fraz. di S. Pietro all'Olmo - Presso Stabilimento FRIGOSCANDIA S.p.A. Via Monzoro, 140.
- CENTRO DI SEREGNO (Milano) - presso stabilimento SAVAL s.r.l. località Dosso, Via delle Valli, 52 - Seregno.
- CENTRO DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO (Milano) presso Stabilimento Frigoriferi di Tavazzano S.p.A. - Magazzini Generali - Via Matteotti, 1
- CENTRO DI MELZO (Milano) - Presso Compagnia Italiana Generalfrigo S.p.A. - Viale Germania, 10.
- CENTRO DI CISANO BERGAMASCO (Bergamo) - Presso Stabilimento Ronzoni e Perego S.n.C. - Via Milano, 14.
- CENTRO DI BRESCIA - Presso Stabilimento Borghetto S.p.A. - Magazzini Generali e frigoriferi - Via S. Giovanni Bosco, 17.
- CENTRO DI CREMONA - Presso Stabilimento Magazzini Generali Fiduciari della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde S.p.A. - Via dell'Annona, 17.
- CENTRO DI PECOGNAGA (Mantova) - Presso Stabilimento Macello Cooperativo per la lavorazione delle carni Soc.Coop. a.r.l. - Strada Chiaviche.
- CENTRO DI REGGIO EMILIA - Presso Stabilimento ACM S.r.l. Azienda Cooperativa Macellazione - Strada 2 Canali, 6.
- CENTRO DI MODENA - Presso Stabilimento C.C.M. Consorzio Carni Modena - Soc. coop. a.r.l. - Via del Mercato, 59.

- CENTRO DI UBERSETTO DI FIORANO (Modena) - Presso Stabilimento Eurofrigo S.n.c. di Guidetti Aronne & C. - Via Viazza.
- CENTRO DI CASTELVELTRO (Modena) - Presso Stabilimento INALCA - Industria Alimentare Carni S.p.A. - Via Belvedere, 23.
- CENTRO DI FUNO DI ARGELATO (Bologna) - Presso Stabilimento Frigorifero di Fumo S.a.s. - Via Galliera, 14.
- CENTRO DI FAENZA (Ravenna) - Presso Stabilimento Macello Cooperativo P.A.C. Soc. Coop. a.r.l. - Via S. Silvestro, 40/2.
- CENTRO DI S. AGATA SUL SANTORNO (RA) - Presso Stabilimento IRFA S.n.c. Via S. Vitale n. 31 - S. Agata sul Santorno (RA)
- CENTRO DI BOLOGNA - Presso Stabilimento ASAM - Via Fioravanti, 22 - Bologna.
- CENTRO DI VOLTANA DI LUGO (Ravenna) - Presso Stabilimento CO.MA.CAR. S.r.l. - Cooperativa Macellazione Carni della Provincia di Ravenna - Via Fiumazzo, 109.
- CENTRO DI ISTRANA (Treviso) - Presso Soc. CO.MA.VE. S.p.A. - Via Fabio Filzi, 17.
- CENTRO DI PERUGIA - Presso Stabilimento CI.C.ZOO. - Cooperativa Zootecnica Centro Italia S.r.l. - Frazione ponte S. Giovanni (PG).
- CENTRO DI CAMPO S. MARTINO (Padova) - Presso Stabilimento F.lli Tosetto S.n.c. - Strada Statale della Valsugana n. 47 - Km. 18.
- CENTRO DI CADONEGHE (Padova) - Presso Stabilimento Grosoli S.p.A. - Via Guglielmo Marconi, 84.

- CENTRO DI CITTADELLA (Padova) - Presso Stabilimento LA ROMETTA S.r.l. - Via macello 14.
- CENTRO DI VERONA - Presso Stabilimento Ente Autonomo Magazzini Generali - Viale del Lavoro, 1.
- CENTRO DI GROSSETO - Presso Stabilimento I.C.E.D. S.p.A. Località Poponaio - Via Aurelia Nord Km. 185 - La Rugginosa, 13.
- CENTRO DI APRILIA (Latina) - Presso Stabilimento Freddindustria S.p.A. - Via Arturo Toscanini.
- CENTRO S. BENEDETTO DEL TRONTO (Ascoli Piceno) Fraz. Porto d'Ascoli - Presso Stabilimento Centralfrigor di Orlando Marconi - Strada Statale Adriatica Km. 351,500.
- CENTRO DI CONTROGUERRA (Teramo) - Presso la Società Eurofrigor S.r.l. - Via Val di Tronto.
- CENTRO DI MODUGNO (Bari) - Presso Stabilimento IL.CA. Zona Industriale-Viale F. De Blasio.
- CENTRO DI CHIETI - Presso Stabilimento Cinalli Guido S.a.s. - Viale Abruzzo, 320 - Chieti Scalo.
- CENTRO DI UTA (CA) - Presso Stabilimento VAL.R.ISO. S.p.A. - Zona Industriale Macchianèddu - Uta (Cagliari).
- CENTRO DI MAMIANO (Parma) - Presso Stabilimento La Mamianese Conservazione Surgelazione di Prodotti Alimentari - Mamiano di Traversetolo - Via Pedemonta
na.

- CENTRO DI PRUNARO DI BUDRIO (Bologna) - Presso Società BE.CA. S.p.A. - Via Mori, 6.
- CENTRO DI VEROLANUOVA (Brescia) Presso Società Interconsorziale Conservazione Prodotti Agricoli S.I.C.P.A. - Via Kennedy - Località Bettolino.
- CENTRO DI VICENZA - Presso COPROZOO - Viale della Serenissima, 52.
- CENTRO DI COLOGNA VENÉTA (Verona) - Presso ZO.CO. Zootecnica Colognese Soc. Coop. a.r.l. - Via S. Michele, 19.
- CENTRO DI NAPOLI - Presso Industria Frigoriferi Meridionale Corradetti - NAPOLI
- CENTRO DI CAMPOGALLIANO - Presso Modena Terminal S.p.A. - Campogalliano (MO)
- CENTRO DI CAMPOGALLIANO - Presso Frigodocks S.p.A. - Campogalliano (MO)
- CENTRO DI GUASTALLA - presso EMILFREEZER S.r.l. - Guastalla (RE).
- CENTRO DI REGGIO EMILIA - Presso Consorzio Cooperativo Conservazione Carni - C.C.C.C. - Reggio Emilia.
- CENTRO DI VEDANO AL LAMBRO - Presso BENCOR S.p.A. - Vedano al Lambro (MI)
- CENTRO DI PALERMO - Presso Consorzio Magazzini Generali della Sicilia - Palermo
- CENTRO DI CHIUSI - Presso Consorzio Gestione Centro Carni - Chiusi.
- CENTRO DI BADIA POLESINE - Presso CO.RE.ZOO. S.r.l. - Badia Polesine (RO)
- CENTRO DI S. SALVO - Presso Magazzini Frigoriferi Abruzzesi - S. Salvo (CH)
- CENTRO DI NOCERA SUPERIORE - presso FRIGO SUD S.p.A. - Nocera Superiore (SA)

- CENTRO DI RIETI - Presso ICAR S.r.l. RIETI.
- CENTRO DI STIENTA - Presso BELLCARNI S.r.l. - Stienta (RO)
- CENTRO DI PRAIA A MARE - Presso Sarcarn S.r.l. - Praia a Mare (CS)

La descrizione dell'attività dell'A.I.M.A. deve in ogni caso essere fatta con riferimento alla campagna di commercializzazione che ha inizio il primo lunedì del mese di aprile di ogni anno, per cui ne consegue che nell'arco del 1985 ha termine la campagna 1984/85 e inizia la successiva campagna 1985/86.

Fatto di particolare rilevanza verificatosi nel 1985 nel settore dell'intervento pubblico è la riduzione del periodo di apertura dell'intervento stesso sui quarti compensati a sole tre settimane.

La decisione è stata adottata dal Comitato di Gestione della C.E.E. nonostante le condizioni di mercato fossero favorevoli ad una maggiore apertura e contro le vibrante proteste di produttori e commercianti del settore, in vista di una più ampia riforma dell'intervento stesso. Infatti, nella Comunità, divenuta eccedentaria nella produzione, è venuta meno la funzione originaria dell'intervento, che doveva attenuare le fluttuazioni eccessive dei prezzi e della produzione, con conseguenza che i prezzi di mercato oggi sono quasi permanentemente inferiori ai prezzi d'intervento.

In relazione a ciò, la Commissione intenderebbe limitare - ancorchè vi si oppongono alcune delegazioni tra cui quella italiana - gli acquisti ai soli quarti anteriori o posteriori, per un ridotto numero di categorie di griglia, fino ad arrivare al 1/12/1987 ad una riconduzione dell'intervento pubblico a periodi nei quali si verificano particolari condizioni di mercato.

Prima di esporre gli elementi più significativi della gestione si ritiene opportuno ricordare che l'incarico di assuntore è stato affidato, come detto sopra, all'Associazione Italiana Allevatori, mediante stipula di apposita convenzione contenente le norme e condizioni per la attuazione del servizio affidato.

Prescindendo dagli elementi normativi, puramente di carattere amministrativo, si possono ricordare i più significativi elementi di carattere finanziario.

Avuto riguardo alla natura cooperativistica dell'ente assuntore è stato previsto che i capitali necessari per pagare le carni conferite vengono anticipati dall'A.I.M.A. e versati su uno speciale conto vincolato e dal quale sono prelevati dall'assuntore per far fronte ai pagamenti del prodotto conferito. Per le varie operazioni tecniche ed amministrative relative alla entrata della merce in magazzino, al suo congelamento, alla sua conservazione e successivamente alla sua uscita, sono fissati dei compensi forfettari nelle misure appresso indicate:

- compenso operazioni entrata e congelamento £. 13.650/q.le
- compenso operazioni conservazione £. 95/q.le X giorno
- compenso operazioni uscita £. 2.240/q.le

Per completare il quadro dei rapporti A.I.M.A. - Assuntore occorre precisare che l'azione amministrativa si sviluppa nel controllo della gestione stessa sulla base dei documenti trasmessi mensilmente dall'assuntore stesso nonché sulla periodica visita presso i Centri d'intervento al fine di verificare gli esatti adempimenti delle norme contrattuali.

L'assuntore provvede ogni mese alla compilazione di un ren
diconto che presenta all'A.I.M.A. corredato di tutta la documenta
zione giustificativa dei movimenti stessi come bollette e fatture.

La revisione di tali rendiconti determina conseguentemente
il pagamento all'assuntore di un anticipo sui compensi maturati e
pari al 95% degli stessi.

Al termine della campagna di commercializzazione, l'assunto
re è tenuto alla presentazione del rendiconto finale di gestione
le cui risultanze vengono poi sottoposte all'approvazione del Con-
siglio di Amministrazione dell'A.I.M.A. e quindi determinano le li
quidazioni dei saldi.

Nel corso del 1985 e in particolare dall'inizio della cam-
pagna 1985/86, la situazione di mercato ha determinato un notevole
flusso di prodotto verso i centri d'intervento. L'eccedenarietà co
munitaria con prezzi bassi si è rilevata anche nel nostro paese e
ha contribuito a determinare l'aumento degli stocks all'intervento
rendendo necessaria l'apertura di numerosi depositi di conservazio
ne collegati ai centri principali.

Il mercato delle carni comunque evidenzia i suoi corsi in
maniera ciclica e in funzione del taglio e della qualità della car-
ne. In altri termini i prezzi delle carcasse possono subire oscil
lazioni diverse da quelle del solo quarto posteriore o anteriore e
anche a secondo che si tratti di prima o seconda qualità.

I meccanismi fissati dai regolamenti comunitari precisano
che l'acquisto all'intervento di ciascuna categoria può essere so
speso non appena si constata che per tre settimane consecutive il
prezzo di mercato della corrispondente categoria è pari o superio

re al 102% del prezzo di acquisto all'intervento. Parallelamente si procede per autorizzare il conferimento all'intervento di ciascuna categoria di prodotto e cioè verificando che per due settimane il prezzo di mercato rimanga al di sotto del prezzo di acquisto.

Il ciclo degli acquisti si è quindi sviluppato secondo i tempi di seguito indicati, per le categorie e i prezzi riportati e classificati secondo il sistema della griglia comunitaria EUROP:

CAMPAGNA 84/85

- dal 1/1/1985 al 11/5/1985 acquisto quarti posteriori vitelloni cat. A	max £. 712.649,120 min " 669.001,760
- dal 13/5/1985 al 27/5/1985 quarti anteriori vitelloni cat. A	max £. 409.632,192 min " 384.543,552
- dal 3/6/1985 al 28/9/1985 acquisto quarti anteriori vitelloni cat. A	max £. 414.275,316 min. " 375.328,356
- dal 30/9/1985 al 18/10/1985 acquisto quarti compensati vitelloni cat. A	max £. 543.047,778 min " 521.558,778
- dal 21/10/1985 al 31/12/1985 acquisto quarti posteriori vitelloni cat. A	max £. 720.726,240 min " 652.969,200

La carne conferita all'intervento rappresenta indubbiamente una eccedenza che non potendo andare distrutta necessita di essere ceduta con una perdita di gestione a carico delle casse comunitarie e precisamente della sezione garanzia del F E O G A . In proposito sembra che per lo smaltimento di tale eccedenza debba non trascurarsi la strada delle forniture ai paesi in via di sviluppo.

Prima quindi di esporre il dato relativo al movimento di magazzino sarà opportuno indicare le modalità di cessione e i relativi prezzi fissati di volta in volta dalla regolamentazione comunitaria.

Lo smercio delle scorte avviene ovviamente preferendo il canale esportazione verso i paesi terzi in modo da alleggerire realmente il mercato comunitario e in questo esercizio tali vendite hanno avuto un notevole aumento in percentuale rispetto ai precedenti.

A tal fine la regolamentazione comunitaria prevede che la carne ceduta per tale scopo debba lasciare il territorio geografico della Comunità entro cinque mesi dal momento in cui avviene la vendita.

Nel corso del 1985 sono state effettuate n. 75 vendite di carne destinata all'esportazione per complessivi q.li 218.018 circa e con prezzi variabili da 334.932/q.le a £. 176.136/q.le a secondo del taglio e della qualità, al lordo della "restituzione".

Un secondo tipo di vendite e per contingenti fissati dalla Comunità e riguardanti esclusivamente i quarti anteriori è destinata al rifornimento della industria trasformatrice. Gli obblighi imposti agli operatori che acquistano il prodotto consistono nell'effettuare la trasformazione della carne entro un periodo massimo di quattro mesi dalla data di effettuazione della vendita stessa. Sempre nel corso del 1985 sono stati venduti, su disposizione della Comunità q.li 229.934 di carne per trasformazione industriale e con prezzi che hanno oscillato nel corso dell'anno stesso da £. 200.070/q.le a £. 168.976/q.le.

Un tipo di vendita che si effettua quasi costantemente per tutto l'arco dell'anno riguarda i quarti posteriori acquistabili da enti ed istituti sociali.

Più precisamente tutti gli enti a carattere sociale e senza

scopo di lucro, come istituti religiosi, ospedali, mense scolastiche ed altri enti sociali possono acquistare il prodotto dagli stocks d'intervento al fine di integrare le rette giornaliere dei propri assistiti.

Nel corso del 1985 il quantitativo ceduto è stato aumentato da gr. 50 a gr. 100 per assistito e per giorno, di carne congelata con osso, e nel corso del 1985 il quantitativo totale è ammontato a quintali 73.345. Il prezzo di vendita è in questo caso particolarmente vantaggioso e nell'anno 1985 ha oscillato da Lire 216.800,504/q.le a £. 233.299,404.

A tal proposito si tiene a precisare che le variazioni nei prezzi di vendita dipendono più spesso da variazioni di valore della lira verde e meno da aumenti o diminuzione dei prezzi stessi che come è noto sono espressi in ECU.

Un ultimo tipo di vendita meno privilegiato dagli organi comunitari è quello riguardante prodotto per il quale la regolamentazione CEE non fissa alcuna specifica destinazione sia per l'utilizzo della carne sia per le categorie di operatori ammessi all'acquisto.

Tali vendite hanno riguardato nel corso del 1985 esclusivamente q.li 50.802 di quarti posteriori al prezzo unitario di lire 380.912 al q.le e ciò solo per motivi di carattere gestionali. La necessità, infatti di esitare le partite di carne appartenenti agli stocks più vecchi e cioè del mese di giugno del 1983 ha condotto gli organi comunitari a disporre tale vendita, che per il ridotto quantitativo disponibile non ha provocato negativi riflessi sull'andamento di mercato.

L'azione amministrativa connessa alla operatività delle vendite è di particolare importanza per gli uffici dell'A.I.M.A. in

relazione al numero di vendite stesse e agli adempimenti necessari. Tutte le richieste di acquisto in esecuzione delle vendite di sposte dalla Comunità devono ricevere una qualsiasi risposta entro cinque giorni da quello in cui le domande stesse sono state consi derate ricevibili da parte dell'A.I.M.A.. E' evidente che l'esistenza di un termine così ristretto, impegna gli uffici in un lavoro attento e sollecito e che mal si concilia con le strutture operative di cui dispone l'A.I.M.A..

Nel corso del 1985 sono stati sviluppati i collegamenti e le programmazioni con il centro elaborazione dati dell'A.I.M.A. e ciò ha consentito una maggiore snellezza e celerità operativa, con evidenti vantaggi sia per la quantità che per la qualità del lavoro..

A maggior conforto e sostegno di quanto esposto si ricorda che il solo settore delle vendite ad enti sociali ha riguardato complessivamente oltre n. 2.700 domande di acquisto nel corso 1985.

Per ciascuna domanda si è proceduto all'esame della stessa, all'eventuale stipula del contratto di vendita e successivamente al controllo sull'esecuzione della vendita per il successivo svincolo della fidejussione.

L'andamento delle vendite presenta delle punte maggiori in taluni mesi e ciò in concomitanza con la vendita di carne per uso industriale o per esportazione nei paesi terzi. Per il resto si può rilevare un andamento piuttosto costante nel ritmo delle vendite dovuto soprattutto alle vendite a favore di enti ed istituzioni sociali.

Nel prospetto che segue sono riportati i quantitativi lordi di carne dell'intervento venduti nell'anno 1985, distintamente per tipo di destinazione e con a fianco la relativa percentuale sul totale:

- vendite normale consumo	q.li	50.802	9%
- vendite per trasformazione industriale	"	229.934	40%
- vendite per esportazione	"	218.018	38%
- vendite a favore di enti sociali	"	73.345	13%
		<u>572.099</u>	<u>100%</u>
	TOTALE	q.li	=====

Per quanto riguarda il movimento finanziario esso può sintetizzarsi come appresso specificato, secondo le risultanze dei rapporti con il FEOGA:

Controvalore riporti exerc. precedente	£.	591.860.843.942
Controvalore acquisti	£.	359.745.170.410
Spese di entrata, conservazione, uscita e finanziamento	£.	<u>99.062.216.709</u>
	TOTALE DEBITO	£. 1.050.668.231.061
		=====
Controvalore quantità vendute	£.	137.223.206.389
Altri importi a credito per incameramento cauzioni e rifusione perdite	£.	1.503.054.519
Controvalore inventariale fine esercizio	£.	<u>628.870.519.657</u>
	TOTALE CREDITO	£. 767.596.780.565
		=====
	<u>PERDITA DI GESTIONE</u>	£. 283.071.450.496
	<u>A CARICO FEOGA</u>	=====

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MOVIMENTO DI MAGAZZINO DELL'AMMASSO
PUBBLICO DI CARNI BOVINE DELL'ANNO 1985

(Quantitativi netti)

MESE	Entrate Tonn.	Uscite Tonn. (*)	Giacenze fine mese
Giacenza al 1°/1/85			161.160,935
GENNAIO	1.777,108	3.340,976	159.597,067
FEBBRAIO	2.260,912	3.257,419	150.600,560
MARZO	2.853,475	4.273,031	157.181,004
APRILE	2.783,890	5.930,650	154.034,236
MAGGIO	9.687,477	5.867,233	157.854,480
GIUGNO	4.736,862	8.415,262	154.176,080
LUGLIO	4.731,407	10.562,074	148.345,413
AGOSTO	3.813,871	8.782,214	143.377,070
SETTEMBRE	4.244,657	1.577,393	146.044,334
OTTOBRE	25.266,033	1.681,580	169.628,707
NOVEMBRE	3.211,665	2.000,258	170.760,194
DICEMBRE	2.401,531	3.521,668	169.640,057
	67.768,808	59.289,766	=
	=====	=====	=====

(*) Oltre ai quantitativi netti di prodotto venduto, sono comprese anche le perdite di gestione.

Per il settore delle carni bovine, quindi, il bilancio a carico delle casse comunitarie della Sezione Garanzia del FEOGA è in netto disavanzo e determina una consistente perdita di gestione per effetto della generale situazione eccedentaria che costringe la politica comunitaria ad acquisire all'intervento sempre maggiori quantitativi di carne bovina che poi trovano difficile collocazione sul mercato seppure a prezzi di vendita notevolmente inferiori a quelli di acquisto.

Sul piano amministrativo l'azione degli uffici dell'A.I.M.A. riguarda da un lato la rendicontazione mensile ed annuale delle operazioni effettuate ai fini della loro imputazione al bilancio del FEOGA a norma dei Regolamenti CEE n. 729/70 - n. 1883/78 - n. 3247/81 - n. 3184/83 e dall'altro la verifica degli stessi fatti gestionali nei confronti dell'ente assuntore.

La diversità di criteri di rendicontazione fa sì che risulti maggiormente onerosa e difficoltosa la gestione dei rapporti contrattuali con l'Associazione Italiana Allevatori in quanto per ogni atto, che dà luogo a pagamenti per anticipazione sugli acquisti o compensi, è necessario provvedere alla emanazione di specifici mandati di pagamento sulla scorta dei relativi provvedimenti autorizzativi.

AMMASSI PRIVATI

Per quanto attiene infine la particolare forma d'intervento dell'ammasso privato di carni, prevista dalla regolamentazione comunitaria sia per il settore bovino (Regolamenti CEE n. 989/68 e n. 1091/80) che il settore suino (Regolamenti CEE n. 2763/75 e n. 1092/80), essa consiste nella concessione ad operatori privati del

settore (singoli ad associati) di aiuti (fissati forfettariamente in anticipo ovvero a mezzo gare) per i quali c'è l'impegno a mantenere, per un certo periodo di tempo, determinati tipi di carne ottenuta da animali originari della Comunità ed ivi macellati, in ammasso presso i propri frigoriferi.

Nell'anno 1985 sono stati disposti dalla Comunità i seguenti ammassi privati di carni:

1) Ammasso privato di carni suine a norma del Regolamento CEE n. 554/85 riguardante le zone della provincia di Mantova colpite da afta epizootica. In esecuzione di tale intervento straordinario sono state ammassate soltanto ton. 10,489 di spalle disossate e ton. 10,435 di lombate con osso.

2) Ammasso privato di carni suine a norma del Regolamento CEE n. 1081/85 in esecuzione del quale sono stati ammassati allo stato congelato i seguenti quantitativi di prodotto:

- Prosciutto con osso	ton.	2.504,461
- Spalle con osso	"	1.041,496
- Lombate con osso	"	979,776
- Pancette	"	815,893
- Prosciutto, spalle, lombate disoss.	"	<u>3.414,117</u>
TOTALE	ton.	8.755,743 =====

3) Ammassi privati di carni bovine a norma dei regolamenti CEE n. 952/85 del 12/4/1985 e n. 2225 del 2/8/1985 in esecuzione dei quali sono stati ammassati i seguenti quantitativi di prodotto:

<u>Presentazioni</u>	Reg. 952/85 <u>Ton.</u>	Reg. 2225/85 <u>Ton.</u>
- Carcasse /mezzene	241,024	2.170,849
- Quarti ant. "Pistola"	317,781	1.192,923
- Quarto Post. "Pistola"	1.785,789	3.654,973
	<u>2.344,594</u>	<u>7.018,745</u>
	=====	=====

Per quanto riguarda, invece, i pagamenti effettuati dall'A.I.MA. per la corresponsione dei predetti aiuti alle ditte ammazzatrici, si precisa che nell'esercizio finanziario 1985 sono state complessivamente spese:

- £. 9.080.722.546 per aiuti all'ammasso di carni bovine disposto nel precedente anno 1984 in applicazione del Reg. CEE n. 2267/84;
- £. 1.474.586.725 per la liquidazione di pratiche relative al citato Regolamento CEE n. 1081/85 il cui periodo di ammasso è scaduto nel corso dello stesso anno 1985;
- £. 9.494.160 per la liquidazione delle pratiche relative all'intervento straordinario nelle zone della provincia di Mantova colpite da alfa epizootica nel 1985 disposto con Reg. CEE n. 554/85.
- £. 909.904.760 per pagamenti anticipati degli aiuti all'ammasso di carni bovine di cui al citato Reg. CEE n. 952/85.
- £. 3.249.801.420 a completamento delle liquidazioni relative al precedente ammasso di carni suine effettuato in applicazione del Regolamento CEE n. 92/84;

Carni ovine e caprine

Il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio del 27 giugno 1980 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine disciplina mediante norme generali l'attuazione, nell'ambito dei singoli Stati membri, di un regime dei prezzi, dei premi e degli interventi.

In Italia, l'adozione di tali misure è stata limitata, anche per l'anno 1985 al solo regime dei premi ai produttori di carni ovine in quanto i prezzi sul mercato interno sono risultati superiori a quelli garantiti dalla normativa CEE.

Ai sensi del citato regolamento, l'art. 5 prevede la concessione di un premio ai produttori di carni ovine nella misura necessaria a compensare eventuali perdite di reddito dovute all'istituzione dell'organizzazione comune di mercato. Tale perdita di reddito rappresenta la differenza tra il prezzo di riferimento di una regione e il prevedibile prezzo di mercato per tale regione (Italia = Regione 1).

Il Regolamento (CEE) n. 872/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine indicando i requisiti del "produttore di carni ovine" e della "pecora che dà diritto al premio".

Il Regolamento (CEE) n. 3007/84 della Commissione del 26 ottobre 1984 stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine (la presentazione delle domande, il numero degli animali, il premio per pecora, l'acconto, ecc.). Tale normativa è stata modificata dal Regolamento (CEE) n. 343/85 della Com-

missione dell'8 febbraio 1985 mediante ampliamento dell'art. 2 del sopracitato regolamento.

Allo scopo di dare attuazione in Italia alle misure previste dalla normativa comunitaria, il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste ha emanato il Decreto 30 gennaio 1985, indicando dettagliatamente la normativa nazionale da seguire qualora si verificino le condizioni previste dalla CEE per il pagamento del premio.

Il Regolamento (CEE) n. 1989/85 della Commissione del 18 luglio 1985 ha determinato, per gli Stati membri, la perdita di reddito, nonché l'importo del premio pagabile per pecora per la campagna 1984/85.

Pertanto, l'importo del premio in ECU pagabile per pecora è pari a ECU 5,955 - Regione 2 - (Francia) ed ammonta a £. 8527,56 a capo e riguarda gli agnelli mantenuti in vita oltre i due mesi dalla nascita.

Il citato decreto ministeriale indica all'art. 2 che per beneficiare del premio i produttori (definiti all'art. 1, lettera a) dovranno presentare domanda in carta semplice, in duplice copia, agli "organismi regionali" nella cui circoscrizione è allevato il bestiame cui la domanda stessa si riferisce. Inoltre, l'art. 8 precisa le modalità che gli stessi "organismi regionali" dovranno seguire nel procedere ai controlli amministrativi integrati da sopralluoghi interessanti il 20% delle aziende che hanno richiesto il premio, redigendo regolare verbale con l'esito dell'accertamento.

Sulla base dei controlli effettuati, gli "organismi regionali" provvedono a trasmettere all'A.I.M.A. l'elenco in triplice co

pia delle domande definite con atto di liquidazione. Ai sensi dell'art. 12 del citato decreto ministeriale l'A.I.M.A., sulla base degli importi totali indicati negli elenchi, provvede al pagamento del premio mediante emissione e spedizione di assegni da parte di cinque istituti di credito all'uopo incaricati.

I dati riepilogativi sotto elencati riguardano i pagamenti effettuati nel corso del 1985 e comprendono anche quelli relativi alla campagna 1983/84:

Ovini :	n. 865.694 =	di cui n. 40.744 =	camp. 83/84
Aziende:	n. 17.474 =	" " n. 1.215 =	" "
Importi:	£.7.218.581.925=	" " £.183.765.790=	" "

Il settore ovino italiano non trae quindi particolari benefici dalla regolamentazione comunitaria di mercato e ciò è dovuto alla sua atipicità rispetto agli Stati membri. Il mercato delle carni ovine predilige in Italia, la carne di abbacchio che spunta prezzi più remunerativi e trascura invece la carne di agnello che è maggiormente commercializzata negli altri Stati membri e sui cui prezzi si basa l'attuazione della regolamentazione comune di mercato. In altri termini il nostro mercato non evidenzia prezzi al di sotto del prezzo d'intervento ma anzi riporta in taluni periodi prezzi di gran lunga superiori. Una diversa formulazione della regolamentazione comunitaria unitamente ad una più razionale commercializzazione e classificazione delle carni ovine potrà consentire all'Italia di trarre maggiori vantaggi da tale politica.

-----°-----

Per il settore delle carni bovine è prevista, tra le varie misure di intervento, la concessione di premi per il mantenimento delle vacche nutrici e per la nascita di vitelli. Obiettivo principale comune ai due aiuti è quello di sostenere il reddito dei produttori nazionali di carne bovina di qualità, in considerazione del fatto che l'attuale situazione del mercato comunitario non consente di garantire loro un reddito adeguato.

PREMIO AL MANTENIMENTO DELLE VACCHE NUTRICI

Il regime di aiuto al mantenimento di vacche nutrici è stato istituito a partire dalla campagna 80/81, con Reg. CEE 1357/80 del 5.6.1980 del Consiglio, modificato da ultimo dal Reg. CEE 1198/82 del 18.5.1982. Il citato Reg. CEE 1357/80 ha altresì previsto all'art. 3 par. 2, la concessione a favore dei medesimi beneficiari, di un premio supplementare a carico delle finanze nazionali.

Detta normativa è stata integrata dalle disposizioni nazionali di applicazione emanate con D.M. 25.8.1981 e D.M. 22.6.1981 modificato da ultimo dal D.M. 23.6.1982.

Per quanto concerne il premio supplementare, le disposizioni di applicazione per la campagna 84/85, sono state emanate con D.M. 1.12.1984, e, la relativa spesa è stata autorizzata con L.22.12.1984, n. 887, relativa a "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

Gli scopi della concessione del premio sono di garantire un reddito equo ai produttori di bovini, di rafforzare nell'ambito del patrimonio bovino nazionale le razze vocate prevalentemente alla produzione di carne, nonché, di determinare una riduzione dell'of

ferta di latte e prodotti lattiero caseari, dei quali nella Comunità vi è larga eccedenza.

Beneficiari dell'aiuto sono i produttori che siano imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 3 della direttiva CEE 72/159, che detengano in azienda vacche "nutrici", appartenenti a razze da carne, il cui latte venga destinato all'allevamento dei vitelli.

La concessione dell'aiuto è subordinata al rispetto da parte dei produttori dell'impegno formalmente assunto, a partire dalla data di presentazione della domanda di premio, di non commercializzare latte e prodotti lattiero caseari per dodici mesi, e di detenere, per almeno 6 mesi, un numero di vacche almeno pari a quello per il quale è stato richiesto il premio.

Per ogni singola campagna, con i citati Decreti Ministeriali, sono stati affidati alle Regioni, e nel loro ambito agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura o ad altri Organi regionali equivalenti, i compiti relativi all'espletamento del servizio istruttorio e liquidatorio delle domande di premio presentate dai produttori, nonché i controlli tecnici in azienda previsti dall'art. 4 del Reg. CEE 1885/80 relativo all'applicazione del succitato Reg. CEE 1357/80.

Il pagamento è disposto direttamente dall'A.I.M.A., sulla base degli elenchi dei produttori trasmessi dagli Organi o Enti regionali incaricati del servizio, a mezzo assegno circolare non trasferibile emesso a favore del beneficiario, spedito all'indirizzo del medesimo da parte di un Istituto di credito di diritto pubblico, incaricato del servizio con apposita convenzione.

Per la campagna 84/85 l'importo unitario del premio, è stato di 40 ECU, di cui 15 ECU, pari a £. 21.480= finanziati dal FEOGA, e, 25 ECU, pari a £. 35.800= a carico dei fondi nazionali.

Nell'anno 1985, sono state iniziate e concluse le operazioni di pagamento relative alla campagna 84/85, e sono state effettuate operazioni di pagamento per le decorse campagne relativamente a pratiche liquidate in ritardo dalle regioni per l'espletamento di supplementi di istruttoria..

Le spese sostenute al 31 dicembre 1985 ammontano a complessive £. 50.808.575.925=, di cui £. 19.052.034.815= riferite all'aiuto gravante sui Fondi FEOGA, e, £. 31.756.541.110 =, riferite all'aiuto gravante sui fondi nazionali, come specificato nella tabella che segue:

PREMIO COMUNITARIO				
CAMPAGNA	IMPORTO UNITARIO	VACCHE N°	£.	BENEFICIARI N°
83/84	20.115	861	17.319.015	31
84/85	21.480	886.160	19.034.715.800	107.293
	TOTALI	887.021	19.052.034.815	107.324
PREMIO SUPPLEMENTARE NAZIONALE				
CAMPAGNA	IMPORTO UNITARIO	VACCHE N°	£.	BENEFICIARI N°
80/81	23.155	119	2.755.445	1
81/82	24.540	16	392.640	3
83/84	33.525	861	28.865.025	31
84/85	35.800	886.160	31.724.528.000	107.293
	TOTALI	887.156	31.756.541.110	107.328

Nelle allegate tabelle si riporta la ripartizione tra le regioni delle somme erogate (Tab. 1-2).

Si evidenzia peraltro che la liquidazione e il pagamento dell'aiuto agli aventi titolo sono stati effettuati ancor prima che fossero completati i controlli amministrativi e i sopralluoghi a sondaggio nelle aziende; quest'ultimi, hanno riguardato sul territorio nazionale mediante il 40% dei produttori interessati.

Nei confronti dei produttori risultati in sede di accertamento privi dei previsti requisiti soggettivi o inadempienti, è stato revocato il provvedimento di liquidazione dell'aiuto e sono stati recuperati i premi già versati.

Nell'anno 1985 sono state definite complessivamente n. 244 pratiche di recupero, riferite sia alla campagna 84/85, sia a precedenti campagne, i premi restituiti all'A.I.M.A. ammontano complessivamente a £. 152.115.005= di cui £. 101.339.245= riguardano il premio comunitario e £. 50.775.760= il premio supplementare.

Per quanto concerne infine la campagna 85/86 che ha avuto inizio il 15 giugno 1985 e terminerà il 15 giugno 1986, per la quale sono state presentate domande per circa 900.000 capi, nell'anno 1985, le operazioni di liquidazione non hanno avuto inizio.

L'importo unitario dell'aiuto per tale campagna è di 40 ECU, di cui 15 ECU a carico del FEOGA e 25 ECU a carico delle finanze nazionali, pari rispettivamente a £. 22.230= per la quota comunitaria e £. 37.050= per la quota nazionale.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAB. 1
 DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI PAGAMENTI NEL 1985 DEL PREMIO MANTENIMENTO VACCHE NUTRICI
 =====

REGIONI	CAMPAGNA 1983/84 £.	CAMPAGNA 1984/85 £.			
PIEMONTE	382.185	2.304.095.160			
VALLE D'AOSTA	-	9.687.480			
LOMBARDIA	-	835.572.000			
TRENTINO (BZ) ALTO ADIGE (TN)	-	-			
VENETO	-	46.633.080			
FRIULI VEN. GIULIA	-	327.548.520			
LIGURIA	-	96.101.520			
EMILIA ROMAGNA	-	609.666.840			
TOSCANA	-	715.971.360			
UMBRIA	-	507.314.640			
MARCHE	-	1.122.523.320			
LAZIO	-	898.250.640			
ABRUZZO	-	723.038.280			
MOLISE	-	110.578.860			
CAMPANIA	-	537.429.600			
PUGLIA	-	325.722.720			
BASILICATA	-	417.743.040			
CALABRIA	16.936.830	1.633.833.240			
SICILIA	-	5.408.513.640			
SARDEGNA	-	2.404.491.860			
TOTALE	17.319.015	19.134.715.800			

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAB. 2
DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI PAGAMENTI NEL 1985 DEL PREMIO SUPPLEMENTARE NAZIONALE MANTENIMENTO VACCHE NUTRICI

	CAMPAGNA 1980/81 £.	CAMPAGNA 1981/82 £.	CAMPAGNA 83/84 £.	CAMPAGNA 84/85 £.
PIEMONTE			636.975	3.840.158.600
VALLE D'AOSTA				16.045.800
LOMBARDIA				1.392.620.000
TRENTINO (BZ ALTO ADIGE (TN				-
VENETO				77.721.800
FRIULI VEN. GIULIA				545.914.200
LIGURIA				160.169.200
EMILIA ROMAGNA				1.016.111.400
TOSCANA				1.193.285.600
UMERIA	2.755.445			845.524.400
MARCHE				1.870.872.200
LAZIO				1.497.084.400
ABRUZZO		392.640		1.205.063.800
MOLISE				184.298.400
CAMPANIA				895.716.000
PUGLIA				542.871.200
BASILICATA				696.238.400
CALABRIA			28.228.050	2.723.055.400
SICILIA				9.014.189.400
SARDEGNA				4.007.487.800
T O T A L E	2.755.445	392.640	28.865.025	31.724.528.000

PREMIO ALLA NASCITA DEI VITELLI

=====

Con Reg. CEE 464/75 del 27.2.1975, è stato istituito per la campagna 75/76, a favore dei produttori di bovini, il regime di aiuto alla nascita dei vitelli, prorogato senza soluzione di continuità per le successive campagne dai relativi regolamenti comunitari.

A partire dalla campagna 84/85 è stato altresì istituito con Reg. CEE 1064/84 del 16.4.1984, ad integrazione del premio comunitario un premio complementare a totale carico del bilancio nazionale. Per la campagna 85/86, il Reg. CEE 1310/85 del 23.5.1985 del Consiglio ha prorogato la concessione dei suddetti aiuti, e la legge n. 887 del 22.12.1984, relativa a "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ha autorizzato la spesa relativa alla erogazione del premio complementare.

La concessione del premio alla nascita dei vitelli è intesa a perseguire le seguenti finalità: sostenere il reddito dei produttori dediti all'allevamento di bovini, incrementare il patrimonio bovino, favorire la produzione di carne di bovino adulto attraverso il raggiungimento di un peso di macellazione più elevato;

L'importo unitario complessivo dei premi per la campagna 85/86 è stato fissato in 32 ECU, pari a £. 47.424, di cui 9 ECU pari a 13.338 a carico del FEOGA, e 23 ECU pari a £.34.086 a carico del bilancio nazionale, calcolato in lire italiane applicando il tasso di conversione in vigore il giorno in cui il vitello compie il sesto mese.

Il beneficio è corrisposto al produttore nella cui stalla è nato il vitello, sulla base di domanda di premio, subordinatamente

all'identificazione del vitello e all'accertamento della permanenza in vita sei mesi dopo la nascita.

L'identificazione avviene mediante il recepimento da parte dell'Ufficio incaricato, di qualsivoglia contrassegno ufficiale di riconoscimento già esistente per il vitello, o qualora ne sia privo, mediante la marcatura con contrassegno metallico.

Il servizio istruttorio definitivo delle domande di premio nonché gli accertamenti tecnici in azienda sono affidati con D.M., per ogni singola campagna, alle regioni, che, nell'ambito della loro autonomia amministrativa e organizzativa, incaricano del servizio gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, o in alternativa uno dei seguenti Enti: Comune - Provincia - Ente di Sviluppo.

L'A.I.M.A. provvede al pagamento dell'aiuto, secondo le procedure stabilite dal D.P.R. 4.7.1973 n.532 e D.P.R. 24.12.1974 n. 727, sulla base degli elenchi di pratiche liquidate, trasmessi dalle Regioni, a mezzo di assegno circolare emesso e spedito agli aventi titolo da parte dell'Istituto di Credito, incaricato del servizio con apposita convenzione.

Nell'anno 1985 sono continuate le operazioni di pagamento delle trascorse campagne di commercializzazione, ed ha avuto inizio il pagamento dell'aiuto per i vitelli nati nella camp. 84/85.

La spesa sostenuta, come specificato nella allegata tab. 3 ammonta complessivamente a £. 83.156.478.785= di cui £.79.347.497.200= riguardano l'aiuto la cui spesa è a carico del FEOGA, e £.3.808.981.585= riguardano il premio complementare la cui spesa è a carico dei fondi nazionali.

Per una valutazione solamente economica si evidenzia inoltre nelle allegate tab. 4 e 5 come la suddetta spesa è risultata ripartita tra le Regioni e Province autonome.

Per quanto concerne la campagna 85/86, iniziata il 27 maggio 1985, e che si concluderà il 6 aprile 1986, per la quale si può presumere, dall'esame dei dati delle ultime campagne, che saranno presentate domande per circa 2.400.000 vitelli, le operazioni di liquidazioni dell'aiuto non hanno avuto inizio nell'anno considerato, ciò è determinato dal fatto che i controlli tecnici nelle aziende, per accertare la permanenza in vita dei vitelli al sesto mese, sono iniziati non prima del mese di dicembre 1985.

La mancata conclusione delle operazioni di pagamento delle campagne pregresse è da ascrivere al ritardo nella definizione delle operazioni di liquidazione da parte di talune Regioni.

L'A.I.M.A. infatti, espleta gli adempimenti di competenza relativi al pagamento dell'aiuto, a termini della normativa comunitaria, entro 90 giorni dalla data di ricezione degli elenchi trasmessi dalle Regioni.

La situazione della corresponsione dell'aiuto per le decorse campagne, rilevabile dall'esame dei dati regionali relativi al numero di capi per i quali è stato acquistato il diritto all'aiuto, si presenta come segue: possono considerarsi concluse le prime sette campagne, dalla 75/76 alla 81/82, salvo l'eventuale liquidazione di singole pratiche residue perchè di difficile perfezionamento; sono in fase di avanzato completamento da parte delle Regioni, anche le operazioni di liquidazione dell'aiuto per la campagna 82/83. Per quanto concerne le campagne 83/84 e 84/85, a fronte di 2.400.000= capi per ciascuna campagna restano da liquidare da parte delle Regioni, rispettivamente, premi per circa 900.000 vitelli e premi per circa 2.300.000= vitelli.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAB. 3
PAGAMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 1985
PREMIO NASCITA VITELLI

REG. CEE	CAMPAGNA	IMPORTO UNITARIO	N° VITELLI	LIRE	N° BENEFICIARI
664/75	75/76	23.996	5	118.135	4
620/76	76/77	26.964	-	=	2
		28.890	5	142.880	2
871/77	77/78	36.050	1	35.530	1
		38.360	=	=	
		40.390	=	=	
1667/80	80/81	49.724	489	24.315.035	488
		52.697	704	37.098.690	
			1.193	61.413.725	
1120/81	81/82	39.264	3.191	125.291.425	20.096
		40.256	7.146	287.669.375	
		41.248	39.809	1.642.041.635	
			50.146	2.055.002.435	
1201/82	82/83	41.248	166.051	6.849.271.645	154.010
		42.912	339.312	14.560.556.545	
			505.363	21.409.828.190	
1215/83	83/84	42.912	351.471	15.082.323.555	275.421
		45.824	832.151	38.132.487.430	
			1.183.022	53.214.810.985	
1064/84	84/85	18.616	134.603	2.505.769.460	56.141
		19.266	5.210	100.375.860	
			139.813	2.606.145.320	
		TOTALI	1.879.548	79.347.497.200	506.163
PREMIO COMPLEMENTARE NAZIONALE - NASCITA VITELLI					
REG. CEE	CAMPAGNA	IMPORTO UNITARIO	VITELLI N°	LIRE	N° BENEFICIARI
1064/84	84/85	27.208	134.603	3.662.278.405	56.141
		28.158	5.210	146.703.180	
		TOTALI	139.813	3.808.981.585	56.141

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAB. 4

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI PAGAMENTI NEL 1985 DEL PREMIO NASCITA VITELLI

	CAMPAGNA 75/76 £.	CAMPAGNA 76/77 £.	CAMPAGNA 77/78 £.	CAMPAGNA 80/81 £.	CAMPAGNA 81/82 £.	CAMPAGNA 82/83 £.	CAMPAGNA 83/84 £.	CAMPAGNA 84/85 £.
PIEMONTE					383.670.210	6.353.053.983	3.416.278.515	-
VALLE D'AOSTA						-	623.411.104	-
LOMBARDIA	23.595					5.394.437.866	14.585.889.340	-
TRENTINO ALTO ADIGE TR		142.880			48.713.888		1.486.251.360	301.709.512
VENETO						27.664.384	8.062.526.504	389.103.019
FRIULI VEN. GIULIA	46.950		35.530			1.147.734.730	177.430.528	224.664.338
LIGURIA							87.051.832	80.291.562
EMILIA ROMAGNA						256.828.320	10.507.957.058	101.568.896
TOSCANA					97.440.035	773.804.383	589.472.704	54.414.568
LAZIO						410.839.488	76159.488	157.319.005
MARCHE							1.624.766.912	184.242.552
LAZIO						514.102.820	2.649.015.568	432.230.908
ASRUZZO						6.558.432	1.592.872.320	402.273.144
MOLISE						656.693.184	348.402.208	-
CAMPANIA				54.299.630	363.753.408	3.236.870.530	1.268.586.656	-
PUGLIA							1.847.370.336	161.344.872
BASILICATA						317.225.408	995.065.952	68.413.800
CALABRIA				7.114.095	5.629.888	343.439.462	2.781.918.696	48.569.144
SICILIA					56.886.208		-	-
SARDEGNA	47.590				1.098.908.798	1.970.575.200	494.383.904	-
T O T A L E	118.135	142.880	35.530	61.413.725	2.055.002.435	21.409.828.190	53214.810.905	2.606.145.320

SETTORE VITIVINICOLO

Il regolamento CEE n. 337/79 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, prevede vari strumenti di intervento diretti a stabilizzare il mercato dei vini.

Tali strumenti si concretizzano, tra l'altro, nella concessione da parte dell'Organismo di intervento dei seguenti aiuti:

- aiuti al magazzinaggio privato dei vini da tavola, dei mosti di uva e mosti di uva concentrati (artt. 7, 8 e 9), nonché per il ricollocamento dei vini da tavola (art. 10);
- aiuti ai mosti concentrati utilizzati nella vinificazione (art. 14);
- aiuti per l'utilizzazione di uve, mosti di uve e mosti di uve concentrati nella fabbricazione di succhi d'uva (art. 14 bis);
- aiuti alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione (art. 39).

Per tali aiuti la Commissione emana, in ciascuna campagna vitivinicola, le relative disposizioni applicative.

1) Aiuti al magazzinaggio privato

Il magazzinaggio privato dei vini e dei mosti, sottraendo dal mercato per un determinato periodo di tempo quantitativi di prodotto, ha un ruolo determinante ai fini del risanamento dei corsi.

L'aiuto è subordinato alla conclusione con l'Organismo di intervento di contratti di magazzinaggio con i quali i produt-

tori dei vini e dei mosti si impegnano a tenere immagazzinato e quindi, a non immettere sul mercato, determinati quantitativi di vino e di mosto, tenendoli depositati in una cantina propria o di altri.

Ai sensi della normativa comunitaria, possono essere conclusi soltanto contratti "a lungo termine" nel periodo 16 dicembre 15 febbraio della campagna vitivinicola e con durata di nove mesi se hanno per oggetto i vini da tavola, mentre scadono sempre al 15 settembre, se hanno per oggetto i mosti.

Alla scadenza dello stoccaggio "a lungo termine" dei vini da tavola è prevista la possibilità per il titolare del contratto di avviare alla distillazione una parte del quantitativo e, contemporaneamente, per la parte non distillata, di effettuare un ulteriore stoccaggio per un periodo massimo di quattro mesi, in modo da ritardare al massimo l'immissione sul mercato dei vini.

Gli aiuti allo stoccaggio sono corrisposti per giorno e per ettolitro in una misura tale da rifondere al produttore le spese tecniche del magazzinaggio e gli interessi e quindi, gli importi sono differenziati a seconda del tipo di vino (A1 - R1 - RII) e di mosto (muto, concentrato, concentrato rettificato), e delle caratteristiche organolettiche dichiarate dai laboratori di analisi autorizzati dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste:

Per i vini stoccati è stata prevista, inoltre, la possibilità del trasferimento in altri depositi, quando si fa presente

la necessità di fare posto ai prodotti della nuova vendemmia, ed è stato ri conosciuto, quale concorso nelle spese sostenute per il trasferimento, un aiuto per ettolitro di vino ricollocato.

Per gli aiuti sopra descritti l'A.I.M.A. provvede al pagamento a ciascun produttore dopo essersi accertata direttamente e tramite gli Uffici periferici di controllo, dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

La Comunità, per venire incontro alle difficoltà operative degli Organismi di intervento, ha posto un limite al numero dei contratti di stoccaggio che possono essere conclusi da ciascun produttore nel corso di una stessa campagna, ma in pratica non sono stati raggiunti gli effetti sperati.

I pagamenti, nonostante ciò, sono stati effettuati nel rispetto dei termini comunitari.

Poichè a decorrere dalla campagna vitivinicola 1984/85 sono stati soppressi i contratti "a breve termine" con durata trimestrale, la Comunità ha consentito di intervenire con una misura analoga decisa dallo Stato membro, alle stesse condizioni previste dalla normativa CEE.

L'aiuto nazionale al magazzinaggio privato a breve termine dei vini e dei mosti è stato concesso per il periodo 1° settembre 1984 - 15 dicembre 1985, con decreto ministeriale 8 agosto 1984.

Nel 1985 è stata sostenuta la spesa di £. 59.654.988.785= con fondi comunitari e di £. 23.195.167.990= con fondi nazionali come risulta dai seguenti prospetti:

Tabella n. 3

PAGAMENTI EFFETTUATI DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

Interventi Comunitari per il magazzinaggio privato di vini e mosti

TIPO di Intervento	Campagna 1979/80	Campagna 1980/81	Campagna 1981/82	Campagna 1982/83	Campagna 1983/84	Campagna 1984/85	TOTALI
Aiuti al magazzinaggio dei vini da tavola per tre mesi e nove mesi	934.605	49.507.440	34.499.750	128.726.075	27.261.452.120	20.624.035.380	48.099.235.370
Aiuti al magazzinaggio dei vini da tavola per quattro mesi, riservati ai titolari di contratti a lungo termine		6.215.215			677.685.100		683.900.315
Aiuti al magazzinaggio di mosti di uve, mosti di uve concentrati e raffinati			157.861.845		475.161.085	1.064.730.985	1.697.753.915
Aiuti eccezionali per il ricollocamento dei vini da tavola	10.228.080	11.681.040	143.524.345	3.038.345	8.784.498.490	220.328.885	9.174.099.185
TOTALI	11.162.685	67.483.695	335.885.940	132.564.420	37.198.796.795	21.909.095.250	59.654.900.705

Tabella n. 2

PAGAMENTI EFFETTUATI DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

INTERVENTO NAZIONALE per l'aiuto al magazzinaggio privato a breve termine dei vini da tavola e dei mosti di uve concentrati e rettificati, per il periodo 1° settembre - 15 dicembre 1984. D.M. dell'8.8.1984.

NATURA DEL PRODOTTO	ETTOLITRI	IMPORTO £.
Vino	14.827.420	22.264.976.195
MOSTI	568.830	930.191.795
TOTALE	spesa complessiva	23.195.167.990

2) Aiuti ai mosti concentrati

Gli aiuti ai mosti concentrati utilizzati nella vinificazione sono corrisposti a chi abbia utilizzato, entro determinati limiti e condizioni, mosti concentrati e rettificati per elevare la gradazione naturale dei vini da tavola e V.Q.P.R.D..

Tali aiuti compensano i maggiori costi sostenuti in Italia per arricchire i prodotti a monte del vino mediante aggiunta di mosti concentrati e rettificati, non essendo consentito lo zuccheraggio, pratica ammessa in altri paesi comunitari.

Negli ultimi anni, si è verificato un notevole incremento nell'uso di tale pratica enologica, sia da parte di cantine sociali che di privati, che ha dato luogo alla produzione di fortissimi quantitativi di mosto concentrato e di mosto concentrato rettificato utilizzati per l'aumento della gradazione alcolica dei vini.

Considerata la complessità della normativa comunitaria in materia, sono stati predisposti idonei strumenti per permettere a tutti di beneficiare in tempi brevi degli aiuti, attraverso l'accertamento diretto da parte degli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi e una semplificazione delle procedure di liquidazione attuate attraverso Istituti di credito.

Gli aiuti sono corrisposti per grado potenziale e per etto litro di mosto concentrato utilizzato e, in misura differenziata, a seconda della zona di origine dei mosti concentrati o del luogo di produzione dei mosti concentrati rettificati.

La spesa sostenuta dall'A.I.M.A. durante il 1985, distinta per campagna vitivinicola, è complessivamente di ~~£.135.674.167.900=~~, come risulta dal seguente prospetto :

Tabella n. 3

PACAMENTI EFFETTUATI DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

Tipo di Intervento	Campagna 1980/81	Campagna 1981/82	Campagna 1982/83	Campagna 1983/84	Campagna 1984/85	TOTALE
Aiuti ai mosti concentrati utilizzati nella vinificazione (art. 14) Reg. CEE 337/79	3.548.844.480	19.900.697.710	6.321.092.145	5.226.153.370	100.589.300.195	135.674.167.900

3) Aiuti per l'utilizzazione di uve

Gli aiuti per l'utilizzazione di uve, mosti di uve e mosti di uve concentrati nella fabbricazione di succhi d'uva sono stati concessi dalla Comunità per potenziare l'impiego dei prodotti della vite a fini diversi dalla vinificazione.

In tal modo le uve e i mosti di origine comunitaria hanno uno sbocco costante che contribuisce a rendere più stabile l'equilibrio tra la produzione e le utilizzazioni nel settore vitivinicolo.

L'aiuto è commisurato alla materia prima trasformata (uva, mosto di uva e mosto di uva concentrato), ma è corrisposto ai produttori quando forniscono la prova che il succo d'uva è stato preso in carico per l'imbottigliamento o esportato in un paese extra comunitario.

La suddetta trasformazione della materia prima in succo d'uva è sottoposta al controllo degli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi.

La spesa sostenuta dall'A.I.M.A. durante il 1985, distinta per campagna vitivinicola, è complessivamente di £. 3.254.452.620=, come risulta dal seguente prospetto:

Tabella n. 4

PAGAMENTI EFFETTUATI DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

Tipo di Intervento	Campagna 1980/81	Campagna 1981/82	Campagna 1982/83	Campagna 1983/84	Campagna 1984/85	TOTALE
Aiuto alla produzione di succhi d'uva (Art. 14 bis) Reg. 337/79	8.969.420	=====	82.274.310	855.976.175	2.307.232.715	3.254.452.620

4) Distillazione dei sottoprodotti della vinificazione

Al fine di migliorare la qualità dei vini, la Comunità vieta la sovrappressione delle uve, la pressatura delle fecce e la rifermentazione delle vinacce prevedendo l'obbligo di consegnare in distilleria tutti i prodotti (vinacce e fecce) provenienti sia dalla vinificazione che da qualsiasi trasformazione di uve diversa dalla vinificazione.

L'assolvimento di tale obbligo costituisce per i produttori uno dei presupposti indispensabili per poter usufruire dei diversi aiuti comunitari previsti a loro favore.

La Comunità riconosce al distillatore che abbia lavorato sottoprodotti ottenendo alcole ad almeno 52° un aiuto commisurato alla quantità di prodotto ottenuto dalla distillazione.

L'importo dell'aiuto è tale da rifondere al distillatore il costo della materia prima, le spese di trasformazione e le perdite tecniche, tenuto conto del prezzo di mercato dei prodotti ottenuti.

Tale aiuto viene corriposto previo accertamento, tramite gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dell'osservanza della normativa comunitaria.

La spesa sostenuta dall'A.I.M.A. nel 1985 è complessivamente di lire 7.633.604.050, come risulta dal seguente prospetto:

Tabella n. 5

AIUTI DISTILLAZIONE SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE

Pagamenti effettuati durante l'Esercizio finanziario 1985

Campagna	Natura del prodotto	Litri anidri	Premio comunitario	Importo aiuti	TOTALE SPESA
1983/84	Alcole + 52°	5.689,16	616,86	3.509.425	136.491.325
	Grappa	113.854,--	710,73	80.990.525	
	Neutro	70.492,--	737,55	51.991.375	
1984/85	Alcole + 52°	424.146,06	673,04	285.467.265	7.497.112.725
	Grappa	10.249.605,11	701,68	7.191.942.915	
	Neutro	23.722,--	830,56	19.702.545	
TOTALE GENERALE					7.633.604.050 =====

5) Gestione alcole proveniente dalla distillazione obbligatoria di cui all'art. 39 del Reg. CEE n. 337/79.

Al distillatore che abbia lavorato sottoprodotti (vinacce e fecce) ai sensi dell'art. 39 del Reg. CEE n. 337/79, è concessa, in alternativa al beneficio dell'aiuto sopradescritto, la possibilità di consegnare all'A.I.M.A. l'alcole prodotto che abbia almeno 92°.

L'acquisto è effettuato ai prezzi stabiliti dalla Comunità per grado ettolitro sulla base, come per l'aiuto, del costo della materia prima, delle spese di trasformazione e delle perdite tecniche di lavorazione.

Qualora il distillatore abbia beneficiato dell'aiuto, dal prezzo di acquisto è detratto l'importo dell'aiuto corrisposto.

La gestione di tale alcole è a rischio dello Stato, nel senso che competono allo Stato stesso i risultati attivi o passivi.

Tuttavia, poichè in mancanza di una organizzazione comune del mercato dell'alcole etilico, l'organismo di intervento è costretto a rivendere l'alcole, che è tenuto ad acquistare, ad un prezzo inferiore a quello dell'acquisto, è previsto il concorso del FEOPA sezione garanzia nei limiti di un importo forfettario per grado ettolitro di prodotto acquistato.

Nel 1985 tale gestione comprende il pagamento alle distillerie, sia del prezzo di acquisto dell'alcole venduto all'A.I.M.A. nel corso dell'anno, sia dei compensi di stoccaggio per l'alcole rimasto invenduto dal 1975 che le stesse detengono in deposito per conto dell'A.I.M.A. sotto il rigoroso controllo finanziario degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Nel corso dell'anno non è stata effettuata alcuna vendita.

La spesa sostenuta, distinta per campagna vitivinicola è di complessive £. 70.999.328.710= al netto di IVA, come risulta dal seguente prospetto:

Tabella n. 6

COMMERCIALIZZAZIONE ALCOLE DA PRESTAZIONI VINICHE

Pagamenti effettuati durante l'esercizio finanziario 1985

Campagna	FONDI NAZIONALI				PARTECIPAZIONE FEAOG	
	DEPOSITI		ACQUISTI		ACQUISTI	
	Hn.	Lire	Hn.	Lire	Hn.	Lire
1974/75	51.852	119.073.295				
1975/76	39.732	105.030.600				
1976/77	20.086	49.419.360				
1977/78	17.218	58.042.300				
1979/80	91.002	275.489.105				
1980/81	198.060	653.905.900				
1981/82	241.566	697.005.895				
1982/83	304.422	936.048.150				
1983/84	189.517	1.116.637.100	1.365	169.202.445	1.365	133.654.290
1984/85	--	--	287.292	35.419.286.745	287.292	31.266.533.525
TOTALI	1.153.455	4.010.651.705	288.657	35.588.489.190	288.657	31.400.187.815

Spese complessive con FONDI NAZIONALI £ 39.599.140.895=

Spese complessive con Partecipazione
FEAOG £ 31.400.187.815=

TOTALE GENERALE £ 70.999.328.710=

=====

6) Intervento nazionale per i prodotti ottenuti dalla distillazione della frutta, patate e vinacce di produzione nazionale (delibera A.I.M.A. del 5 marzo 1985).

Nel programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. per l'anno 1985, è stato incluso l'acquisto dell'alcole ottenuto dalla distillazione della frutta, patate e vinacce di produzione nazionale.

Poichè gli alcoli da frutta e patate hanno costi di produzione analoghi a quelli da materie vinose e sono soggetti allo stesso regime fiscale ma, a differenza di quest'ultimi, non sono presi in considerazione dalla normativa comunitaria, un intervento dell'A.I.M.A. volto all'acquisto dei prodotti ottenuti da tali materie prime si è reso necessario nell'interesse dei produttori, considerata la persistente stasi del mercato dell'alcole.

Per tale intervento, nel 1985 è stata sostenuta la spesa al netto di IVA di £. 2.038.917.150= come risulta dal seguente prospetto:

Tabella n. 7

PAGAMENTI EFFETTUATI DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

Quantitativi avviati alla distillazione	Alcole Buon Gusto Ottenuto	Importo erogato
Q.li 703.931	Hn. 15.103	£. 2.038.917.150

7) Aiuti comunitari alle distillazioni.

Il Regolamento comunitario di base n. 337/79 del 5 febbraio 1979, e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce le norme generali sull'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, prevede la distillazione dei vini articolata in diverse misure d'intervento, con lo scopo di garantire un prezzo minimo ai produttori e ristabilire l'equilibrio del mercato mediante l'eliminazione delle eccedenze produttive.

Di tali misure, alcune hanno carattere facoltativo, nel senso che dipendono dal libero gioco della domanda e dell'offerta, altre, invece, hanno carattere obbligatorio, cioè sanciscono l'obbligo del produttore di distillare tutta o una parte della sua produzione di vino, pena l'esclusione dello stesso dalle altre misure d'intervento previste dal citato regolamento.

Gli interventi del primo tipo comprendono: la distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola (art. 11), la distillazione dei vini da tavola riservata ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine (art. 12 bis) e le distillazioni di sostegno (art. 15).

Gli interventi del secondo tipo riguardano la distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola (art. 40) e la distillazione obbligatoria (art. 41).

Quando si verificano le condizioni previste dal citato regolamento n. 337/79 perchè scatti il meccanismo dell'intervento

vengono emanati dalla Commissione i regolamenti di applicazione, con i quali sono fissati il prezzo minimo di acquisto del vino distillabile e l'importo dell'aiuto da corrispondere ai distillatori.

Il prezzo del vino è fissato per grado e per ettolitro di prodotto reso franco azienda del produttore; mentre gli aiuti sono fissati per grado e per ettolitro dei prodotti ottenuti dalla distillazione e differenziati in funzione di tali prodotti (alcole neutro, acquavite di vino, alcole grezzo).

Per le distillazioni facoltative la liquidazione degli aiuti viene effettuata sulla base di contratti di cessione del vino, conclusi tra produttori e distillatori, e di idonea documentazione comprovante l'avvenuta distillazione nel periodo previsto e l'osservanza di tutte le altre condizioni prescritte dalle disposizioni comunitarie e nazionali, tra le quali il pagamento del prezzo minimo di acquisto.

Tali contratti vengono presentati all'A.I.M.A. per il tramite dei competenti Organi Regionali, ai quali è affidato il compito di provvedere alla loro approvazione, previa verifica delle condizioni di ammissibilità alla distillazione, e di comunicare agli interessati l'esito della procedura di approvazione.

Ai distillatori è concessa la facoltà di chiedere, prima del compimento delle operazioni di distillazione, il pagamento anticipato dell'aiuto previa costituzione a favore dell'A.I.M.A. di una cauzione, pari al 110% dell'importo dell'aiuto più basso pre

visto dalla misura d'intervento.

La cauzione viene svincolata soltanto se il distillatore fornisce, entro i termini stabiliti, la prova di avere effettuato la distillazione e corrisposto il prezzo minimo al produttore.

A differenza delle distillazioni facoltative, per quelle obbligatorie non sono previste la presentazione all'A.I.M.A., ai fini dell'approvazione, dei contratti di distillazione e nemmeno la possibilità di chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto.

La campagna vitivinicola 1984/1985 è stata caratterizzata, come la campagna precedente, da un raccolto abbondante e da consistenti quantitativi di vino rimasti in giacenza, che hanno determinato un notevole appesantimento del mercato e, conseguentemente, reso necessario il ricorso a varie misure di distillazione ai fini di ristabilire l'equilibrio del mercato medesimo. Tali misure hanno riguardato la distillazione in Italia di circa 17,5 milioni di ettolitri di vino.

L'attività svolta dall'A.I.M.A. nel 1985 per il pagamento di aiuti comunitari alla distillazione, si riferisce prevalentemente ad operazioni di intervento disposte nella campagna 1984/1985 e, in misura modesta, ad interventi della campagna 1985/1986.

La spesa globale sostenuta dall'Azienda ammonta a £. 443.695.834.880= così ripartita per singola misura d'intervento:

- £. 230.360.525 per aiuti alla distillazione "buon fine" disposta con Reg. (CEE) n. 2540/83 del 9.9.1983;
- £. 3.454.043.525 per aiuti alla distillazione "preventiva" disposta con Reg. (CEE) n. 2373/83 del 22.8.1983;
- £. 3.027.830.070 per aiuti alla distillazione di vini ottenuti da uve da tavola disposta con Regolamento (CEE) n. 2462/84 del 20.8.1984;
- £. 94.425.541.005 per aiuti alla distillazione "preventiva" disposta con Reg. (CEE) n. 2460/84 del 20.8.1984;
- £. 213.907.098.725 per aiuti alla distillazione "buon fine" disposta con Reg. (CEE) n. 2463/84 del 20.8.1984;
- £. 42.781.785.900 per aiuti alla distillazione di sostegno del mercato disposta con Reg. (CEE) n. 584/85 del 6.3.1985;
- £. 82.001.630.540 per aiuti alla distillazione "buon fine" disposta con Reg. (CEE) n. 2390/85 del 19.8.1985;
- £. 3.646.764.000 per aiuti alla distillazione obbligatoria disposta con Regg. (CEE) nn. 147 e 148 del 18.1.1985;
- £. 220.780.590 per aiuti a distillazioni varie.

8) Acquisto e stoccaggio dell'alcole ottenuto dalle distillazioni obbligatorie dei vini.

Le distillazioni obbligatorie dei vini sono previste dagli articoli 40 e 41 del Reg. (CEE) n. 337/79.

L'art. 40 prevede, oltre alla concessione dell'aiuto per la distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola, la possibilità per i distillatori interessati di conferire all'A.I.M.A. l'alcole con gradazione alcolica non inferiore a 92°.

Per l'alcole acquistato dall'Organismo di intervento ai prezzi stabiliti dai regolamenti di applicazione è riconosciuta una partecipazione finanziaria del FEOGA fissata in misura forfettaria.

Lo smercio di tale alcole è disciplinato dalle norme comunitarie in modo da evitare perturbazioni sul mercato dell'alcole e delle bevande alcoliche prodotti nella Comunità.

Se l'applicazione di tali norme non consente lo smercio dei prodotti in questione, vengono adottate misure per lo smercio dei prodotti medesimi nei settori o verso le destinazioni che escludono qualsiasi perturbazione del mercato dell'alcole. I costi derivanti da queste ultime misure sono a carico del FEOGA.

In applicazione del Reg. (CEE) n. 2462/84 del 20.8.1984, relativo alla campagna 1984/1985, è stata pagata dall'A.I.M.A. la somma complessiva di £. 43.004.611.990 per l'acquisto di ettanidri 97.042 di alcole grezzo e di ettanidri 51.076 di alcole neutro.

Della predetta spesa la quota di partecipazione a carico del FEOGA ammonta a £. 23.999.563.450=.

Anche l'art. 41 prevede la possibilità di conferire alla

A.I.M.A. l'alcole con gradazione non inferiore a 92° ottenuto dalla distillazione dei vini da tavola che i produttori sono obbligati a distillare allorquando si verifica una situazione di grave squilibrio del mercato.

Gli oneri sostenuti per l'acquisto e il magazzinaggio dell'alcole da parte dell'Organismo d'intervento sono a totale carico del FEOGA.

Lo smercio dell'alcole preso in carico viene effettuato mediante vendite all'asta e a condizioni tali da evitare perturbazioni dei mercati di tale prodotto.

La misura in questione è stata adottata per la prima volta nel corso della campagna 1984/1985 con i Regg. (CEE) n. 147/85 e n. 148/85 del 18 gennaio 1985.

In applicazione di tali disposizioni comunitarie nel 1985 è stata pagata dall'A.I.M.A. la somma complessiva di £.111.060.346.340 per l'acquisto di ettanidri 273.037 di alcole grezzo e di ettanidri 81.074 di alcole neutro.

9) Acquisto e stoccaggio dei prodotti della distillazione con interventi nazionali.

Come dianzi accennato, le distillazioni comunitarie vengono adottate allorquando, a causa di raccolti abbondanti, si verifica uno squilibrio tra produzione e consumo tale da rendere necessaria l'eliminazione delle eccedenze produttive per ristabilire l'equilibrio del mercato.

D'altra parte per evitare che la crisi del settore vinicolo si trasferisca a quello dei prodotti della distillazione, è necessario ritirare dal mercato le quantità di prodotto che non hanno possibilità di sbocco.

Tuttavia, in assenza di una regolamentazione comunitaria nel settore dell'alcole, occorre intervenire con provvedimenti nazionali al fine di evitare che si verificano gravi perturbazioni sul mercato o addirittura che venga vanificata l'efficacia delle distillazioni comunitarie facoltative.

Interventi nazionali del tipo sopra descritto sono stati effettuati con Decreto-legge 24 febbraio 1975 n. 25, convertito nella Legge 22 aprile 1975 n. 124, e con Decreto-legge 16 maggio 1980 n. 180, convertito nella Legge 18 luglio 1980 n. 338.

Con le citate disposizioni è stato affidato all'A.I.M.A. il compito di procedere, per un triennio successivo all'entrata in vigore di ciascun Decreto-legge, all'acquisto ed allo stoccaggio, per la successiva immissione sul mercato interno e per l'esportazione, dei prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola (alcole ed acquavite).

Le disposizioni di cui al Decreto-legge 16 maggio 1980 n.180, sono state prorogate per un ulteriore periodo di un anno con Decreto-legge 12 settembre 1983 n. 462, convertito nella Legge 11 novembre 1983 n. 638 e successivamente fino al 31 dicembre 1985 con la legge 28 luglio 1984 n. 408.

Le caratteristiche qualitative dei prodotti che possono essere ceduti all'A.I.M.A., nonché la quantità massima conferibi

le e i relativi prezzi di acquisto sono stabiliti di volta in volta con Decreto dei Ministri dell'Agricoltura e delle Foreste, del Tesoro, dell'Industria, Commercio ed Artigianato e della Sanità.

L'acquisto viene effettuato dall'A.I.M.A. sulla base di offerta scritta del venditore, che deve essere presentata secondo le modalità all'uopo stabilite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Nel 1985 sono state spese complessivamente £. 166.573.962.500= per l'acquisto dei seguenti prodotti:

- ettanidri 310.012 di alcole neutro
- ettanidri 28.864 di alcole greggio
- ettanidri 874.707 di acquavite.

Il servizio per il deposito e la conservazione dei prodotti acquistati viene affidato alle distillerie produttrici o ai titolari dei magazzini di invecchiamento in cui tali prodotti si trovano depositati, con contratto a trattativa privata concluso sotto forma di atto di obbligazione sottoscritto dal depositario.

Il pagamento degli oneri di stoccaggio viene effettuato su presentazione da parte del depositario della fattura relativa a periodi semestrali di deposito, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre.

I compensi di magazzinaggio per ettanidro/anno di prodotto, relativi al 1985, sono stati fissati nelle seguenti misure: £. 6.180 per l'alcole buon gusto e grezzo, £. 7.992 per l'acquavite conservata in contenitori di acciaio inox e £. 11.964 per l'acquavite conservata in fusti di rovere.

Per tali prodotti nel corso del 1985 sono stati corrisposti compensi di magazzinaggio per un importo complessivo di £. 34.220.960.360=.

10) Problemi relativi allo smaltimento delle scorte di alcole e di acquavite.

Nel 1985 le scorte di alcole e di acquavite di vino, in deposito presso i magazzini dell'intervento, sono aumentate sensibilmente a seguito degli acquisti effettuati dall'Azienda in attuazione di interventi comunitari e nazionali. Alla fine di tale anno le giacenze ammontava a complessivi ettanidri 7.000.000, così distribuiti:

- alcole buon gusto	:	ettanidri	1.500.000
- alcole greggio	:	ettanidri	1.500.000
- acquavite	:	ettanidri	4.000.000 (di cui 700 mila circa in invecchiamento).

Una massa così consistente di prodotti, destinata ad aumentare ancora per effetto degli interventi distillatori in corso, rappresenta innanzitutto per l'Azienda un onere gravoso per i molteplici problemi annessi al magazzinaggio: trasferimenti,

travasi, perdite, pagamenti di compensi, rinnovo dei contratti, ecc..

Però il problema più grosso, al quale finora non si è riusciti a dare una soluzione adeguata, riguarda indubbiamente lo smaltimento delle scorte immagazzinate.

Per quanto concerne l'acquavite in deposito nei magazzini di invecchiamento (700 mila ettanidri circa) sussiste la possibilità della graduale immissione sul mercato interno a prezzi che consentono il recupero quasi totale degli oneri di acquisto e magazzinaggio.

Diversa è, invece, la condizione dell'acquavite conservata in contenitori di acciaio (3.300.000 ettanidri) che costituisce un onere finanziario non indifferente per il magazzinaggio perchè rimane allo stato fresco e non subisce nel tempo alcun incremento di valore.

Per quanto riguarda l'alcole, il discorso sullo smaltimento diventa più difficile e complesso, anche perchè non esiste una disciplina comunitaria del mercato di tale prodotto e gli oneri di gestione sono a carico dello Stato.

Per l'alcole buon gusto lo sbocco più importante sul mercato interno è costituito dall'impiego del prodotto nella preparazione dei "vini speciali" e dei liquori, che offre una capacità di assorbimento di circa 150 mila ettanidri annui.

In altri settori, invece, come la profumeria, la cosmesi, la chimica, la farmaceutica, lo sbocco è precluso all'alcole vini-

co buon gusto dalla preferenza accordata dagli utilizzatori agli alcoli rettificati ottenuti da materie prime, come il melasso, che più del vino si prestano alla produzione di un "alcole neutro".

Anche l'esportazione verso i Paesi terzi è condizionata dalla concorrenza degli alcoli meno cari, cioè ricavati da materie prime poco costose, ma di qualità superiore, che costituiscono il punto di riferimento del mercato internazionale.

Ma al di fuori di tali settori tradizionali, che peraltro non potrebbero assorbire consistenti quantitativi di prodotto, interessanti sbocchi, per l'alcole buon gusto e grezzo, sono rappresentati dagli impieghi industriali (combustibile e denaturato), e dall'utilizzazione in miscela con il carburante.

E' evidente, però, che lo smercio dell'alcol verso tali destinazioni se da un lato offre la possibilità di effettuare una programmata e razionale politica di graduale alleggerimento delle scorte, dall'altro pone il problema del costo dell'operazione.

Si è dell'avviso, tuttavia, che la soluzione del cennato problema debba essere ricercata al di fuori dei canali tradizionali, nell'ambito di sistemi di utilizzazione dell'alcole che non tengano necessariamente conto dell'elemento "costo", considerate le ingenti scorte di alcole accantonate presso l'A.I.M.A..

La situazione dianzi descritta impone l'obbligo di trovare una soluzione a breve scadenza, anche in considerazione del fat

to che i magazzini di deposito sono ormai al limite delle loro capacità ricettive e i costi di magazzinaggio costituiscono per l'Azienda un onere rilevante.

11) Vendita dei prodotti della distillazione.

La mancanza di una regolamentazione comune del mercato dell'alcole vinico ha aggravato la crisi di tale settore al punto da rendere necessario, come si è accennato prima, l'adozione di provvedimenti nazionali per l'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti ottenuti dalla distillazione, al fine di non vanificare l'efficacia delle misure comunitarie decise per fronteggiare la crisi del mercato vinicolo.

Peraltro, la persistente crisi del mercato di tali prodotti, e in particolare dell'alcole, ha determinato un accumulo di ingenti scorte presso i magazzini dell'A.I.M.A., cui non ha fatto riscontro un'adeguata possibilità di collocamento sul mercato.

A seguito di pressanti richieste da parte delle industrie utilizzatrici nel 1985 sono stati posti in vendita, mediante asta pubblica, ettanidri 450.000 di alcole buon gusto e neutro gravati dell'imposta di fabbricazione di £. 290.000 per ettanidro.

I prezzi minimi di vendita per ettanidro di prodotto reso franco magazzino dell'intervento sono stati fissati come segue:

- £. 145.000 per l'alcole buon gusto con gradazione non inferiore a 95°
- £. 155.000 per l'alcole buon gusto con gradazione non inferiore 96°

- £. 165.000 per l'alcole neutro con gradazione non inferiore a 96°.

Della predetta quantità di alcole messa in vendita sono stati attribuiti alle ditte aggiudicatarie ettanidri 123.586.

Avverso il bando di gara recante le condizioni e modalità della vendita è stato proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, il quale, riconoscendo fondate le ragioni dei ricorrenti (turbative di mercato), ha annullato il bando di gara impugnato.

La decisione del TAR è stata pubblicata dopo la scadenza del termine stabilito dal bando di gara per il ritiro dell'alcole (30 settembre 1985) da parte degli acquirenti.

Per quanto riguarda l'acquavite di vino invecchiata non sussistono difficoltà di collocamento sul mercato interno, dato che le quantità giacenti nei magazzini di invecchiamento sono quasi tutte di proprietà dell'A.I.M.A..

Anzi, gli utilizzatori dell'acquavite hanno sempre sollecitato l'Azienda, tramite le loro Organizzazioni di categoria, ad adottare un sistema di collocamento del prodotto, basato su vendite periodiche e a prezzi prestabiliti, che consenta un pronto e tempestivo rifornimento del mercato mettendo gli operatori del settore in condizione di fare una programmazione degli acquisti adeguata ai propri fabbisogni.

In accoglimento di tali istanze l'A.I.M.A., dopo aver sperimentato con scarsi risultati la vendita mediante asta pubblica, ha proceduto alla vendita di acquavite invecchiata a licitazione privata, con risultati abbastanza soddisfacenti.

Nel corso del 1985 sono stati, infatti, venduti ettanidri 84.686 di acquavite invecchiata almeno un anno contro ettanidri 65.305 dell'anno precedente.

Le vendite dell'alcole e dell'acquavite effettuate nel corso del 1985 hanno determinato un incasso per l'Azienda di complessive £. 35.897.540.975=.

12) Ricerca di nuovi sbocchi per i prodotti eccedentari del settore vitivinicolo.

Con Reg. (CEE) n. 861/83 del 13 aprile 1983 è stata disposta la concessione di contributi per lavori di ricerca e di sviluppo di nuove utilizzazioni dei prodotti del settore vinicolo.

Per la campagna 1984/1985 sono stati approvati n. 5 progetti di ricerca per lavori di un importo complessivo di L I R E 296.252.160=.

Nel 1985 l'A.I.M.A. ha corrisposto contributi per un importo complessivo di £. 250.267.300=.

SETTORI DEL LINO E CANAPA, DELLA BACHICOLTURA, DEI FORAGGI ES-
SICCATI, DELLE SEMENTI FORAGGERE, DELLE FAVE, FAVETTE, PISELLI,
LUPINI DOLCI E DELLO ZUCCHERO -

1) LINO E CANAPA

Per quanto concerne il settore del lino e della canapa, trattasi di aiuti finanziati dal FEOPA e concessi alla produzione in applicazione del Reg. CEE n. 1308/70 del 29.6.1970.

La disciplina relativa alla concessione dell'aiuto per i semi di lino é stata stabilita con regolamento CEE n.569/76 ed é integrata con regolamenti comunitari per ogni singola campagna (Reg. CEE 1185/85 del 7/5/1985 - per la campagna 1984/85) nonché con norme nazionali di applicazione emanate con decreti ministeriali (D.M. 21/6/1982).

Trattasi di aiuto alla produzione al fine di promuovere e incentivare l'utilizzazione del lino e della canapa all'interno della Comunità. L'erogazione dell'aiuto comunitario per la campagna di commercializzazione del lino 1984/85 é stata disciplinata, sotto l'aspetto normativo nazionale, dalle disposizioni di cui al citato D.M. 21.6.1982.

Ai fini dell'erogazione dell'aiuto sono state prese in considerazione le domande pervenute tramite gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio. Dette domande sono corredate del certificato di produzione rilasciato dallo stesso Ispettorato che deve indicare, sulla scorta dei controlli eseguiti, l'ubicazione dei fondi coltivati e la superficie investita a lino espressa in ettari.

Nel corso dell'anno finanziario 1985 é stata erogata, per aiuti a carico del FEOPA la somma complessiva di £.116.997.720 di cui £.2.107.895 per pagamenti relativi alla campagna 1982/83

e £. 114.889.825 per pagamenti riguardanti la campagna 1984/85.

Per quanto riguarda in particolare la canapa é da rilevarsi che nel corso del 1985 sono stati erogati aiuti a carico del FEOGA per l'importo di £. 630.970.

2) BACHICOLTURA

Nel settore della bachicoltura gli aiuti concessi per i bachi da seta allevati nella Comunità sono finanziati dal FEOGA, in applicazione dell'art. 2 del Reg. CEE n.845/72 del 24.4.1972, a decorrere dalla campagna di allevamento 1972/73.

Trattasi di aiuto all'allevamento dei bachi al fine di favorirne lo sviluppo e beneficiari dell'aiuto stesso sono i bachicoltori.

L'aiuto é erogato agli allevatori di bachi da seta in base a domanda presentata all'A.I.M.A., per il tramite dell'Associazione Nazionale Bachicoltori con sede in Treviso.

Nel corso del 1985 sono state prese in considerazione, per la erogazione dell'aiuto, le domande pervenute all'A.I.M.A. riguardanti la campagna 1984/85 (Reg. CEE 875/84 del 31.3.1984) ed é stata corrisposta ai beneficiari interessati la somma complessiva di £. 623.209.105 in relazione a n. 4.045 telaini ammessi a contributo.

3) SEMENTI DI BASE E CERTIFICATE

Quanto al settore delle sementi di base e certificate il relativo regime di aiuto é stato istituito con il Reg. CEE numero 1674/72 a partire dalla campagna di commercializzazione 1972/73.

Trattasi di aiuto alla produzione e lo scopo é quello di favorire lo sviluppo del settore delle sementi.

L'aiuto é concesso ai soggetti moltiplicatori di sementi ed é erogato in virtù di domanda presentata all'A.I.M.A. corredata di una dichiarazione rilasciata dall'Ente Nazionale Sementi E lette, attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di seme prodotti con l'indicazione del peso effettivo del seme dopo la lavorazione, del la specie e della varietà.

Nell'anno finanziario 1985 é stata erogata per aiuti a carico del FEOGA la somma complessiva di £. 566.036.575 per il pagamento di n. 559 pratiche riguardanti la campagna 1984/85.

4) FORAGGI ESSICCATI -

Per quanto concerne il settore dei foraggi essiccati, anche qui l'aiuto é a carico del FEOGA e il relativo regime é stato istituito con il Reg. CEE n. 1067/74 a partire dalla campagna di commercializzazione 1973/74.

Trattasi di aiuto alla produzione e lo scopo é di migliorare l'approvvigionamento del mercato comunitario, tenuto conto che la situazione di mercato é caratterizzata da una produzione inferiore alla possibilità di smercio della Comunità.

L'aiuto é erogato ai produttori di foraggi disidratati in base alle domande presentate all'A.I.M.A. tramite gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio entro i termini e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni comunitarie e nazionali.

La liquidazione dell'aiuto é effettuata sulla base della misura unitaria stabilita dai regolamenti comunitari e corrispondente agli ECU fissati dai regolamenti stessi.

Nel settore dei foraggi essiccati, nel corso dell'anno 1985, l'A.I.M.A. ha erogato per aiuti a carico del FEOGA la somma com =

plessiva di £. 25.074.416.295 così ripartita per campagna e numero di pagamenti ai beneficiari:

£. 11.471.047.630 - campagna 1984/85 - pagamenti 381;

£. 13.603.368.665 - campagna 1985/86 - pagamenti 206.

5) FAVE, FAVETTE, PISELLI E LUPINI DOLCI -

Per quanto riguarda il settore delle fave, favette, piselli e lupini dolci la concessione dell'aiuto comunitario è stata prevista con Reg. CEE n. 1119/78 del 22.5.1978 a partire dalla campagna di commercializzazione 1978/79 e successivamente, innovando rispetto alla precedente normativa, con regolamento del Consiglio n. 1431/82 del 18.5.1982 l'aiuto è stato concesso per i prodotti destinati alla alimentazione non solo zootecnica ma anche umana e con ulteriore regolamento del Consiglio del 31 marzo 1984, n. 1032 le misure di sostegno esistenti sono state estese ai lupini dolci.

Trattasi di aiuto alla produzione e lo scopo è di favorire lo sviluppo in considerazione che i prodotti in questione sono soggetti alla diretta concorrenza di prodotti provenienti dai paesi terzi.

Con il citato Reg. CEE n. 1431/82 e con la successiva normativa (in particolare il reg. della Commissione n.2365/84 del 3.8.1984 contenente le norme di applicazione della regolamentazione comunitaria in materia) sono state apportate innovazioni rispetto alle precedenti campagne.

Infatti per quanto concerne i beneficiari dell'aiuto comunitario di cui trattasi l'aiuto può essere concesso non soltanto ad ogni persona fisica o giuridica ma anche alle organizzazioni riconosciute dei produttori ed in ogni caso il citato reg. 2365/84 sta-

bilisce, innovando rispetto al passato, che l'impresa utilizzatrice di piselli, fave, favette e lupini dolci, al fine di poter beneficiare delle previste misure di sostegno deve presentare all'A.I.M.A., tramite il locale competente organo di controllo, una domanda di riconoscimento della propria attività, dichiarando di accettare di sottoporsi a qualsiasi controllo previsto nell'ambito di applicazione del regime di aiuto.

Relativamente al settore in questione nel corso del 1985 è stata erogata la somma complessiva di £. 3.681.481.840 così ripartita per campagna e numero di pagamenti ai beneficiari:

£. 235.408.845 - campagna 1983/84 - pagamenti 20

£. 2.907.153.570 - campagna 1984/85 - pagamenti 56

£. 538.919.425 - campagna 1985/86 - pagamenti 3.

SETTORE DELLO ZUCCHERO

- ACQUISTO COMUNITARIO -

Questa Azienda ha proceduto, in esecuzione della normativa comunitaria nel settore saccarifero, all'acquisto di q.li 450.000 di zucchero bianco, categoria 2, che è stato immagazzinato nei silos della Società venditrice, la S.p.A. Eridania.

Con regolamento CEE n. 1139 del 2 maggio 1985 ed il conseguente bando di gara comunitario n. 2/1985 sono state attivate le procedure per la vendita di tutto il quantitativo di zucchero acquistato dall'A.I.M.A.

A seguito della gara l'A.I.M.A. ha aggiudicato l'intero quantitativo posto in vendita a prezzi superiori a quello minimo previsto, dal Reg.CEE citato, in ECU 59,67 (£. 85.447,44) per quintale di zucchero, come è riportato nel seguente prospetto:

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Partita n.	Stab. ERIDANIA di deposito	Quantità poste in vendita q.li	Prezzo minimo £/q.	Prezzo offerto £/q.le	Quantità richieste q.li
1	RÜSSI (RA)	100.000	85.447,44	86.222,44	100.000
2	S. PIETRO IN C.(BO)	150.000	85.447,44	85.822,44	150.000
3	* S. QUIRICO T.(PR)	150.000	85.447,44	85.722,44	150.000
4	* SARMATO (PC)	50.000	85.447,44	86.472,44	50.000
		450.000			450.000

* (i q.li 100.000 originariamente depositati presso lo stabilimento Eridania di Contarina, sono stati, su autorizzazione dell'A.I.M.A. sostituiti con q.li 50.000 depositati a S. Quirico T. e q.li 50.000 a Sarmato).

L'importo complessivamente versato all'A.I.M.A. é ammontato a £. 42.158.581.820 (di cui £. 3.480.983.820 di I.V.A.).

Durante il 1985 non é stato effettuato alcun altro acquisto comunitario di zucchero da parte di questa Azienda.

Ai sensi della vigente normativa CEE, nel corso dell'anno in riferimento, sono stati concessi i riconoscimenti riguardanti i Magazzini di Fano e Casei Gerola di proprietà della S.p.A. Cavarzere e di Rendina della S.p.A. Saccarifera del Rendina.

SETTORE TABACCO GREGGIO

La disciplina dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, in conformità al Reg. 727/70 del 21.4.1970 del Consiglio e successivi regolamenti applicativi, viene attuata nell'ambito dell'A.I.M.A. mediante la struttura operativa degli Uffici per gli interventi nel settore del tabacco. Tale struttura è costituita da una Direzione Centrale e da 8 Uffici periferici dislocati territorialmente nelle Regioni dove maggiormente è concentrata la coltivazione delle molteplici varietà di tabacco prodotto in Italia.

I predetti Uffici hanno sino ad oggi assicurato la piena funzionalità del servizio.

Nell'esplicazione degli interventi e del conseguente esercizio dei controlli tecnici diretti, i predetti Uffici si sono avvalsi del personale A.I.M.A. operante nei diversi centri di controllo, costituiti nelle località ove sono situati i magazzini di trasformazione.

Le operazioni di intervento si concretano attualmente nelle seguenti operazioni:

- 1 - erogazione di un "premio" agli acquirenti e produttori singoli o associati, trasformatori del tabacco in foglia;
- 2 - intervento di mercato nella commercializzazione del tabacco in foglia ed in colli attuato mediante l'acquisto di tabacchi da parte del personale dell'Azienda, lo stoccaggio dei tabacchi da parte di Assuntori, la gestione diretta della vendita dei tabacchi stoccati;
- 3 - la corresponsione degli aiuti speciali disposti dalla CEE per sostenere e riequilibrare il settore in momenti caratterizzati da sfavorevoli congiunture o da altri eventi negativi.

1) EROGAZIONE PREMIO

Com'è noto, la concessione di premi alle ditte trasformatrici di tabacco comunitario, è disciplinata dal Regolamento CEE 727/70 del Consiglio nonché dal Reg. CEE 1726/70 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni.

In relazione a quanto previsto dai precitati regolamenti il "premio" può configurarsi come erogazione finanziaria "sui generis" corrisposta alle imprese trasformatrici dopo l'acquisto del tabacco sciolto, ma indirizzata sostanzialmente ai "coltivatori" tabacchicoli e finalizzata a rimborsare alle imprese trasformatrici una parte del prezzo minimo "garantito" (prezzo d'intervento), che deve essere obbligatoriamente corrisposto al coltivatore al momento dell'acquisto del tabacco sciolto per assicurare ai coltivatori stessi un determinato livello di reddito.

La concessione del premio all'impresa trasformatrice è subordinata alla preventiva sussistenza di tassative condizioni e requisiti, stabiliti dai regolamenti citati, da verificare dall'AIMA mediante il controllo tecnico e amministrativo diretto operato dai funzionari in servizio presso gli Uffici del Tabacco.

Tra le diverse condizioni e requisiti fondamentali richiesti assumono rilevanza i seguenti:

- 1 - il tabacco deve essere prodotto nell'ambito delle Comunità;
- 2 - le caratteristiche varietali del tabacco devono corrispondere a quelle fissate dalla CEE;
- 3 - il tabacco deve essere acquistato direttamente dai produttori comunitari corrispondendo loro, almeno il prezzo di "intervento";
- 4 - il tabacco deve essere stato sottoposto alle operazioni di prima trasformazione e condizionamento e quindi commercializzato.

L'accertamento del diritto al premio ed il conseguente pagamento scaturiscono da una serie continuata di operazioni di accertamento tecnico poste in essere dai funzionari della ex Sezione sulla base di un appropriato sistema di controllo nei singoli magazzini di trasformazione.

L'erogazione del premio comunitario viene attuata col sistema dell'anticipo dell'80% del premio complessivo provvisorio, ovvero col sistema dell'anticipo del 100% (attualmente il più seguito) del premio complessivo provvisorio, previa prestazione da parte del richiedente di apposita cauzione nella misura del 20%, costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria.

Le imprese possono anche richiedere il "premio definitivo". Le anticipazioni sono erogabili subito dopo l'ultimazione del controllo degli acquisti del tabacco sciolto. I premi definitivi sono erogati soltanto se i tabacchi "in colli" non hanno formato oggetto di anticipazioni di premio.

Vengono inoltre corrisposti "saldi" di premio a fronte degli anticipi nonché "conguagli" per rivalutazione della lira verde.

Si precisa che le anticipazioni del premio nelle forme anzidette possono essere richieste soltanto per i quantitativi di tabacco che hanno formato oggetto di "contratto di coltivazione" o di "dichiarazione di coltivazione" assimilata al contratto stesso.

Nel corso del 1985 sono stati erogati premi per l'ammontare complessivo di £. 502.266.736.390 ripartite per raccolto, come appresso indicato:

Raccolti :

1981	£	4.340.085.193
1982	"	5.619.943.505
1983	"	32.502.568.493

1984	£.	401.838.245.339
1985	"	57.965.893.860
<hr/>		
TOTALE	£.	502.266.736.390
=====		

Si fa rilevare che l'ammontare complessivo dei premi erogati ha avuto la seguente ripartizione regionale, in relazione alla dislocazione territoriale delle imprese trasformatrici beneficiarie:

CAMPANIA	28% circa	
TOSCANA	5%	"
UMBRIA	26%	"
LAZIO	5%	"
ABRUZZO E MOLISE	5%	"
PUGLIA	20%	"
VENETO-PIEMONTE	11%	"

2) INTERVENTO DI MERCATO NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEL TABACCO IN FOGLIA ED IN COLLI -

a) Operazioni di acquisto del tabacco -

La disciplina comunitaria di intervento nella commercializzazione del tabacco greggio é fissata dai Regg. n. 1467/70, 1468/70, 1469/70, 1727/70 e successivi Regolamenti modificativi ed integrativi.

In particolare, il Reg.CEE 1727/70 stabilisce le condizioni che devono sussistere, e le modalità da seguire, per la presa in consegna del tabacco offerto all'intervento.

In pratica, il conferimento del prodotto all'Organismo di intervento ricorre ogni qualvolta il detentore non trovi più u=

tile collocamento del prodotto stesso sul mercato interno od estero.

Mentre il tabacco in foglia viene normalmente commercializzato da parte dei produttori, ciò non sempre si verifica per il tabacco in colli, il quale, annualmente, viene offerto all'intervento in misura che, negli ultimi anni, si è costantemente ridotta.

Sulla base delle domande di offerta di tabacco ricevute, questo Organismo predispone il programma di intervento attraverso le seguenti operazioni:

- 1) istituzione dei centri di stoccaggio, con le modalità indicate alla successiva lettera b), avvalendosi di idonei magazzini messi a disposizione da operatori privati;
- 2) istituzione di apposite "Commissioni di perizia" composte da funzionari tecnici della ex Sezione Specializzata per il tabacco particolarmente preparati e con esperienze professionali pluriennali.

Tra i compiti dei predetti funzionari rientrano, tra l'altro, l'accertamento del peso netto effettivo, l'individuazione varietale del tabacco conferito all'intervento, la verifica qualitativa del prodotto riguardante la sussistenza dei requisiti qualitativi minimi previsti per l'accettabilità del prodotto all'intervento, la classificazione e valutazione delle partite di tabacco offerto.

Come specificato nel prospetto che segue, le operazioni di intervento hanno dato luogo, nell'anno 1985, all'acquisto di T. 2.522,136 di tabacco in colli, per una spesa complessiva di £. 14.266.527.630, così ripartita:

TABACCO IN COLLI ACQUISTATO NEL 1985

VARIETA'	RACCOLTO 1983			IMPORTO COMPLESSIVO
	Quantità T.	Valore tabacco	Quota premio scorporata dal valore del tabacco	
BURLEY	837,718	1.442.916.250	2.219.878.410	3.662.794.660
BENEVENTANO	16,390	22.424.080	38.465.175	60.889.255
KENTUCKY	431,222	1.527.271.135	1.366.532.705	1.966.654.055
F. HAVANNA	947,557	1.575.362.440	4.229.942.885	5.805.305.325
BADISCHER G.	289,249	600.121.350	1.243.613.200	2.770.884.335
	2.522,136	5.168.095.255	9.098.432.375	14.266.527.630

b) Operazioni relative al servizio di magazzinaggio, conservazione e cura del tabacco -

Per ogni annata tabacchicola viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale un atto disciplinare nel quale sono contenute le modalità e condizioni per l'affidamento e l'espletamento del servizio relativo alle operazioni di magazzinaggio del tabacco acquistato all'intervento.

In tale servizio sono ricomprese le seguenti operazioni: entrata del prodotto in magazzino, uscita dal magazzino, conservazione del prodotto, cura e governo del prodotto attraverso rivolgimenti dei colli, trattamenti antitarlo, ecc.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'affidamento del servizio di stoccaggio viene effettuato mediante licitazione privata alla quale vengono invitati gli assuntori che risultano iscritti nell'apposito Albo dell'Azienda e che abbiano i magazzini disponibili nell'ambito della Regione ove il tabacco viene conferito all'Organismo di Intervento.

Per la scelta dei magazzini di stoccaggio si ha riguardo delle esigenze di ordine geografico e tecnico di cui all'art. 1 del Reg. n. 1467/70.

Nel 1985 hanno operato complessivamente n. 5 centri di ammasso secondo la distribuzione geografica appresso indicata (si precisa che in alcuni di essi è stoccato anche tabacco di raccolti precedenti):

SALERNO	n.	1
BENEVENTO	"	3
AVELLINO	"	1

n. 5

=====

Tenuto conto del tabacco giacente all'inizio dell'anno, degli acquisti e delle vendite disposti direttamente dalla CEE nel corso dell'anno medesimo, al 31 dicembre 1985 risultano in giacenza presso i magazzini di stoccaggio i seguenti quantitativi di tabacco dei raccolti 1982 e 1983 :

VARIETA'	QUANTITA' T.	VALORE £.
BURLEY	837,718	1.560.563.080
BENEVENTANO	16,390	30.532.505
KENTUCKY	502,024	935.207.455
F. HAVANNA	1.814,556	3.380.289.195
BADISCHER G.	715,055	1.332.057.370
TOTALI	3.885,743	7.238.649.605

Le competenze liquidate agli assuntori del servizio durante l'anno 1985, sulla base dei compensi stabiliti contrattualmente, sono riportate nel prospetto che segue:

Anno di raccolta del prodotto	Importi pagati £.
1978	40.193.685
1979	122.441.935
1980	60.993.955
1981	46.850.185
1982	273.186.475
TOTALE	<hr/> 543.666.235 =====

c) Vendita del tabacco in colli detenuto dall'Organismo d'Intervento -

Nell'ambito delle operazioni di commercializzazione si segnala che la Commissione CEE in applicazione della regolamentazione comunitaria vigente in materia, ha messo in vendita nel corso dell'anno 1985 tutto il tabacco proveniente dal raccolto 1982.

Le operazioni di messa in vendita del tabacco sono disposte con specifici regolamenti comunitari e relativi bandi di gara e si realizzano mediante gare pubbliche cui possono partecipare operatori comunitari ed extracomunitari che abbiano interesse ad acquistare il prodotto per trasformarlo in prodotti manifatturieri o rivenderlo ad altri soggetti. Le offerte di partecipazione vengono presentate direttamente a Bruxelles.

La condizione basilare che presiede l'attività concernente le vendite consiste nel fatto che il tabacco aggiudicato debba essere esportato in Paesi terzi; ciò al fine di impedire che si possano verificare elementi di squilibrio sul mercato comunitario con l'immissione di ulteriore prodotto ad un livello di prezzo sensibilmente ridotto.

Come si è già accennato, le vendite di tabacchi in possesso dell'Organismo d'Intervento sono gestite dai servizi della Comunità che adotta direttamente le decisioni di aggiudicazione mentre la ex Sezione Specializzata, sulla base dei risultati delle medesime, provvede:

- 1 - ad incamerare gli importi corrispondenti al tabacco venduto;
- 2 - ad eseguire le operazioni di controllo in uscita del tabacco stesso;
- 3 - ad emettere i documenti di esportazione (A - Esport; B - Esport; fatture etc.).

Pertanto, le operazioni inerenti il tabacco venduto sono anch'esse direttamente eseguite dai funzionari A.I.M.A. i quali, nei magazzini interessati, accertano il peso del tabacco in uscita, determinandone i relativi cali di giacenza ed il tenore di umidità.

L'esportazione del tabacco avviene sotto il costante controllo degli Uffici periferici interessati, mentre la Direzione Centrale oltre a coordinare tutte le operazioni, svolge anche gli atti di natura amministrativa necessaria ai fini dell'esportazione stessa.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prospetto relativo al tabacco messo in vendita nel 1985 -

VARIETA'	RACCOLTO	QUANTITATIVO IN VENDITA T.	PREZZO UNITARIO AL KG.	IMPORTO PROV VISORIO M.N.
BENEVENTANO	1982	39,600	151	5.979.600
F. HAVANNA	"	962,325	"	145.311.075
BADISCHER G.	"	416,323	"	62.864.773
KENTUCKY	"	208,012	"	31.409.812
F. HAVANNA	"	1.067,507	117	124.898.319
BADISCHER G.	"	44,540	"	5.211.180
F. HAVANNA	"	1.399,058	121	169.286.018
TOTALI	-	4.137,365	-	544.960.777

In relazione alle vendite effettuate nell'anno precedente, nel 1985 sono stati emessi provvedimenti amministrativi per l'acquisizione nei rispettivi capitoli dell'entrata dei corrispettivi del tabacco versati dalle ditte aggiudicatrici.

L'importo complessivo di £.767.505.480 acquisito per il titolo di cui sopra é stato così accreditato:

£.	452.224.840	al Cap.	6365
"	315.680 640	" "	6367

3) AIUTO SPECIALE A FAVORE DI OPERATORI TABACCHICOLI COLPITI DAL SISMA DEL NOVEMBRE 1980 (Regg. CEE n. 482/82 del Consiglio del 25 febbraio 1982 e N. 841/82 della Commissione del 13 aprile 1982 e n. 3116/83) -

La regolamentazione comunitaria articolata nei provvedimenti sopra indicati, prevede la concessione di un aiuto speciale ai tabacchicoltori i cui beni immobili ed impianti destinati ad essere utilizzati per il tabacco risultino distrutti o danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980.

E' previsto, altresì, un "aiuto" alle imprese trasformatrici che hanno ritirato, dal 23 novembre 1980, tabacco sciolto dai produttori sopra specificati.

L'aiuto di cui trattasi è stato puntualmente corrisposto agli aventi diritto nell'ammontare complessivo messo a disposizione dalla CEE nel corso degli anni 1983 e 1984; nel 1985 si è continuato ad erogare tale aiuto utilizzando la somma stanziata dallo Stato Italiano con D.P.R. 30 luglio 1984, in ossequio a quanto disposto dal Reg. CEE n. 3116/83. La somma resa disponibile ammonta a £. 27.500.000.000, a fronte della quale risultano spese nel 1985 £. 26.801.644.390.

Alcune pratiche sono tuttora in sospeso in attesa che venga perfezionata la documentazione che le correda.

Si ritiene, comunque, che i fondi disponibili non potranno coprire l'effettivo fabbisogno per cui sarà necessario assumere iniziative che consentano di integrare la disponibilità effettiva, in misura ancora non quantificabile.

RAPPORTI TRIBUTARI PER L'I.V.A. - D.P.R. n. 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI -

Il conto dell'I.V.A. nell'anno 1985 presenta soltanto uscite originate dal pagamento dei corrispettivi dovuti sia agli assuntori del servizio di magazzinaggio che ai conferenti del tabacco all'intervento, pari a £. 1.377.384.790.

Le operazioni di vendita del tabacco all'esportazione non incidono invece sul risultato del conto di cui trattasi, in quanto operazioni esenti dall'applicazione di tale imposta, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. sopra citato.

RAPPORTI CON LA COMUNITA' EUROPEA -

I criteri di definizione dei rapporti creditori e debitori tra l'A.I.M.A. e la Comunità Economica Europea per la gestione di commercializzazione del tabacco greggio sono attualmente disciplinati in particolare dal Reg. CEE n. 3247/81 del 9 novembre 1981.

Con provvedimenti separati vengono fissati di volta in volta gli importi forfettari, il tasso d'interesse, ed ogni altro indice di valutazione necessari per determinare le spese annuali da imputare al FEOPA per l'intera commercializzazione del prodotto conferito all'ammasso pubblico.

Conto di gestione dell'anno 1985

Sulla base dei criteri di formazione del conto di gestione gli organismi di intervento nel settore del tabacco greggio, il conto dell'A.I.M.A. per l'anno 1985 si è articolato nei seguenti risultati per l'ammasso pubblico del tabacco in

colli dei raccolti 1982 e 1983.

Stato di lavorazio ne del tabacco	Perdite su vendite	Spese tecniche	Spese di finanzia= mento
Tabacco in colli	4.839.636.155	809.866.420	736.778.755

Il conto di gestione del 1985 si chiude pertanto con un saldo debitore di £. 6.386.281.330 che costituisce l'ammontare delle perdite nette da imputare al FEOGA ai fini del rimborso.

RAPPORTI CON LO STATO -

I risultati annuali della gestione di commercializzazione del tabacco greggio condotta dalla ex Sezione Specializzata per il Tabacco nell'esercizio della sua attività di intervento a norma dei regolamenti della Comunità Economica Europea che disciplinano lo svolgimento della gestione medesima, sono attribuiti al FEOGA nei limiti delle misure del concorso finanziario forfettariamente stabilito dalla Comunità stessa; restano invece a carico dello Stato le eventuali spese eccedenti l'ammontare dei predetti forfaits.

Al riguardo é opportuno far presente che normalmente la spesa complessiva per tutte le operazioni di intervento nel settore del tabacco risulta ampiamente contenuta entro i limiti dei rimborsi comunitari.

SETTORE ORTOFRUTTICOLO

La disciplina relativa alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ha avuto una graduale formazione nel tempo in rapporto ad una varietà di esigenze tecniche che hanno richiesto l'adozione, via via, di nuove misure di provvidenza, atte ad incentivare alcuni settori merceologici o produzioni a base di derivati di taluni prodotti ortofrutticoli, che, caso contrario, si sarebbero trovati soccombenti nei confronti delle analoghe commercializzazioni o produzioni dei Paesi terzi.

In sostanza, nella attuale situazione di organizzazione comune dei mercati, il produttore ortofrutticolo, oltre la certezza e la garanzia di un prezzo comunitario che gli viene corrisposto, per il tramite dell'A.I.M.A., nell'eventualità di ritiro dal mercato di prodotti da parte delle Associazioni all'uopo abilitate, ha il diritto di pretendere dai cessionari industriali un prezzo minimo - fissato annualmente dalla C.E.E. - per pomodoro, pesche, pere Williams, ciliege, amarene, prugne, uva e fichi secchi, venduti alle industrie di trasformazione, oltre che per le arance di varietà biondo, moro, tarocco, sanguinello e sanguigno e per i limoni ceduti alle imprese estrattrici di succhi per uso industriale.

Resta, inoltre, aperta la possibilità di esportare in altri Paesi della C.E.E. agrumi della categoria di qualità "Extra" e "I", siano essi arance, limoni, mandarini e clementine, cui la A.I.M.A. corrisponde, a presentazione di apposite domande, da parte degli interessati, i relativi premi incentivanti l'esportazione stessa.

I - Compensazioni finanziarie e destinazioni per prodotti ortofrutticoli ritirati dal mercato.

Da alcuni anni l'opinione pubblica europea segue con interesse la politica di gestione del mercato degli ortofrutticoli. Pertanto, per la maggioranza dei consumatori, questa politica di gestione si confonde con le misure di intervento sul mercato stesso e si identificano con la penosa immagine della ruspa che distrugge quintali di prodotti invenduti ed inutilizzati.

E' un modo appariscente di presentare il problema, che desta l'interesse, ma non illumina sulle ragioni profonde - politiche, economiche e sociali - che rendono necessario questo tipo di intervento. Anzi l'immagine suscita nel singolo individuo una reazione negativa. Per lui il ritiro dal mercato di prodotti ortofrutticoli diventa sinonimo di espressione di ingiustizia sociale; in un mondo nel quale quasi la metà della popolazione vive in condizioni di sottanutrizione o addirittura di fame.

Per quanto sopra, è quanto mai opportuno illustrare la dinamica, i meccanismi e gli scopi che tale politica comunitaria si prefigge, al fine di eliminare gli equivoci ed i pregiudizi creati da un'informazione incompleta.

Le fonti normative dell'intervento sono sostanzialmente due, cui molte altre (inutili da citare) fanno da corollario: il reg. n. 1035/72 (C.E.E.) del Consiglio del 18 maggio 1972 ed il D.M. 8 Agosto 1980 del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

E' anzi tutto da precisare che il ritiro dalla vendita di prodotti ortofrutticoli è una misura di intervento, la cui adozione è rimessa dalla regolamentazione comunitaria alla autonoma valutazione e decisione delle organizzazioni dei produttori al fine di conseguire il mantenimento di una normale situazione di mercato attraverso la più rapida sottrazione dal mercato stesso di eccedenze invendibili, diminuendo così notevolmente le probabilità che si verificino stati di crisi grave.

Tale misura di intervento è limitata a soli 11 prodotti ortofrutticoli per i quali la regolamentazione comunitaria ha stabilito un regime di prezzi e previsto l'intervento pubblico in caso di crisi grave, otto specie di frutta (mele, pere, pesche, arance, limoni, mandarini, uva da tavola, albicocche) e tre di ortaggi (pomodori, cavolfiori, e melanzane) e comporta l'obbligo per le organizzazioni dei produttori interessati di dare alle quantità ritirate dalla vendita presso i soci una delle seguenti destinazioni:

- distribuzione gratuita ad opere di beneficenza;
- utilizzazione dei prodotti freschi per alimentazione animale;
- utilizzazione per fini non alimentari;
- utilizzazione per alimentazione animale previa trasformazione da parte dell'industria degli alimenti per il bestiame;
- distribuzione gratuita agli istituti di pena ed alle colonie estive nonchè agli ospedali ed agli ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri;

- cessione alla Industria di distillazione per la trasformazione in alcole (limitatamente alle pere, mele e pesche);
ed, infine, con apposito Reg. C.E.E. n. 2448/77 dell'8.11.1977 è stata autorizzata la cessione alle industrie di trasformazione, limitatamente alle varietà Sanguigno e Sanguinello, delle arance ritirate.

La cessione per una delle prime cinque destinazioni autorizzate è lasciata alla scelta delle organizzazioni di produttori, mentre la cessione per altre destinazioni, è subordinata all'espletamento di pubbliche gare indette dall'A.I.M.A., per cui le organizzazioni medesime devono previamente comunicare i loro intendimenti prima di procedere alle operazioni di ritiro dalla vendita.

Nel corso dell'anno 1985 in relazione a intendimenti di ritiro dalla vendita comunicati da organizzazioni di produttori sono state espletate dall'A.I.M.A. varie serie di pubbliche gare per la cessione all'industria di distillazione e trasformazione di pere, di mele, e di pesche con il risultato di dare così un utile collocamento alle quantità di prodotto ritirato e non destinato dalle organizzazioni di produttori a cessioni gratuite per beneficenza, a cessioni per l'alimentazione animale ed a cessione per fini non alimentari.

Per le quantità di prodotti ritirati dalla vendita spetta alle Associazioni il contributo di compensazione finanziaria - liquidato dall'A.I.M.A. - e riferito, contabilmente, alle singole campagne di commercializzazione.

L'ammontare del contributo è diversificato per prodotto, varietà, categoria di qualità, calibri e tipi di condizionamento di prodotto, in relazione ai prezzi di base e di acquisto, stabiliti annualmente con appositi regolamenti della Comunità Economica Europea. L'operatività delle predette organizzazioni di produttori è regolamentata dal sopra menzionato decreto ministeriale dell'8 Agosto 1980 (Pubblicato sulla G.U. n. 219 dell'11 Agosto 1980).

In base a tale normativa agli Assessorati all'Agricoltura e Foreste competenti per territorio è stato affidato il compito della istituzione di apposite commissioni di controllo-composte da cinque membri, due funzionari regionali, uno dell'Istituto Nazionale per Commercio Estero, uno della locale Prefettura ed un sottufficiale o graduato della Guardia di Finanza - le quali devono provvedere e verificare le operazioni effettuate dalle organizzazioni dei produttori, ai fini del controllo della rispondenza, qualitativa e quantitativa dei prodotti ritirati dalla vendita, delle destinazioni degli stessi - effettuate direttamente o dalle organizzazioni o su indicazioni dell'A.I.M.A. per la cessione dei prodotti all'industria di distillazione - del prezzo corrisposto agli associati, delle spese sostenute dalle stesse per utilizzare il prodotto secondo le destinazioni consentite e dei ricavi eventualmente ottenuti con le destinazioni che possono aver dato luogo a tali entrate.

Lo scopo di quanto sopra, con il meccanismo dei ritiri - così come è attualmente in vigore nella Comunità - si prefigge tre obiettivi:

- sostenere il reddito degli agricoltori;
- assicurare la stabilità dei mercati;
- salvaguardare l'interesse dei consumatori.

Garantire un reddito minimo ai produttori significa consentire loro un equo tenore di vita rispetto agli altri settori agricoli e alle altre attività economiche. Nel settore degli ortofrutticoli, in particolare, esiste il forte rischio per i produttori che ogni utile vada perduto. Il mercato della frutta e degli ortaggi conosce da sempre il problema delle eccedenze stagionali, che, non potendo essere smerciate rapidamente (trattandosi di prodotti alquanto deteriorabili), provocano il crollo dei prezzi di vendita dei prodotti e conseguentemente la perdita di ogni guadagno per il produttore. In definitiva, il meccanismo di sostegno del mercato interviene per limitare le perdite, ma in nessun caso per compensare, sicchè l'incentivo a produrre per l'intervento - cioè senza considerare le possibilità di commercializzazione del prodotto - è nullo.

Assicurare la stabilità dei mercati significa intervenire tempestivamente per ostacolare la formazione dei prezzi, che potrebbero provocare una grave crisi sul mercato comunitario e la conseguente creazione di eccedenze. Tanto più che il processo di liberalizzazione degli scambi con i paesi terzi e le agevolazioni tariffarie (in particolare ai paesi del bacino mediterraneo) hanno eroso la protezione comunitaria, incentivando la concorrenza esterna nel settore degli ortofrutticoli, in particolare degli agrumi.

Salvaguardare l'interesse dei consumatori significa anzitutto assicurare loro la possibilità di approvvigionarsi sui mercati di prodotti che rientrano nelle loro abitudini alimentari a prezzi il più possibile stabili e ragionevoli.

Oggi la Comunità europea, applicando uno dei principi fondamentali della politica agraria comune - la solidarietà finanziaria - assume i costi derivanti dall'acquisto di prodotti ritirati dal mercato per destinarli, come innanzi detto, a:

- istituzioni sociali, economicamente svantaggiate;
- all'industria di distillazione;
- all'alimentazione.

Per quanto riguarda i prodotti per i quali non si riesce a trovare una destinazione, poichè facilmente deperibili, come i pomodori, le pesche e gli agrumi, o soggetti a raccolti eccezionali (è il caso delle mele per la campagna 1982/83 e degli agrumi per la campagna 1983/84), bisogna accettare il fatto che una parte dei prodotti ritirati resti inutilizzata o si deteriori. Inoltre, occorre precisare che la distruzione non costituisce, come molti credono, un intervento comunitario.

Per la campagna 1984/85, l'Azienda ha liquidato £.140.843.008.350 di contributi di cui £. 76.726.346.055 pagate entro il 1984. Contemporaneamente sono state liquidate alcune pendenze amministrative nei confronti di una Associazione di produttori riferentesi a prodotti ritirati dal mercato in campagne precedenti (campagna 1980/81 AGRI SUD di Vittoria (RG) per quintali 3.887,30 di arance pari a £. 100.280.310; campagna 1981/82 AGRI SUD di Vit=

toria (RG) per complessivi quintali 45.282,89 di arance e mandarini pari a £. 1.149.719.690).

Parimenti, nel 1985 si è dato inizio alla liquidazione delle prime domande di compensazioni per i prodotti ritirati e riferiti alla successiva campagna 1985/86, la quale sarà oggetto di trattazione il prossimo anno. Comunque a fine di pura informazione, qui appresso vengono indicati i quantitativi di prodotti liquidati con a fianco gli importi delle relative compensazioni:

CAMPAGNA 1985/86
=====

Prodotto	Quantità ritirate Q.li	Compensazioni (£.)
PERE	75.856,22	1.315.102.285
MELE	67.435,66	1.023.648.095
PESCHE	1.534.984,45	60.898.784.995
POMODORI	2.776.553,36	37.648.101.670
ALBICOCHE	287,42	11.137.060
MELANZANE	520,20	8.126.565
T O T A L E	4.455.637.31	100.904.900.670

Mettendo a raffronto le quantità di prodotti ritirati negli ultimi 5 anni, come da prospetto a pag. 196, si desume come il mercato degli ortofrutticoli sia difficile da gestire e come il meccanismo dei ritiri, sia caratterizzato da produzioni stagionali, quindi variabili e da prodotti estremamente deperibili. Infatti i raccolti possono notevolmente da un anno all'altro. A seconda che le condizioni climatiche favoriscano una produzione abbondante o scarsa, i mercati rischiano di conoscere - rispettivamente - un eccesso oppure una carenza di prodotti. Una situazione di sovrabbondanza provoca il crollo dei prezzi di vendita e quindi la repentina flessione del reddito dei produttori. In generale il problema delle eccedenze stagionali è temporaneo e spesso limitato ad una determinata regione. Attualmente, nell'insieme della C.E.E., la produzione di frutta e ortaggi non è eccedentaria. La Comunità importa ogni anno da Paesi terzi circa quattro milioni di tonnellate di frutta fresca (due milioni dei quali di specie tropicale).

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI RITIRATI DAL MERCATO NELLE ULTIME

5 CAMPAGNE DI COMMERCIALIZZAZIONE

P R O D O T T O	Q U A N T I T A' R I T I R A T E (Q.L.I)				
	1979/80	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84
P E R E	251.196,14	1.390.401,64	798.949,33	612.232,20	1.307.461,41
M E L E	1.470.307,96	1.394.864,44	268.446,91	4.432.972,77	911.206,69
P E S C H E	1.074.389,12	408.793,68	2.025.140,33	1.449.099,87	1.876.858,22
P O M O D O R I	1.678.570,44	692.840,42	340.344,76	33.267,91	32.105,74
CAVOLFIORI	49.357,90	36.627,65	23.320,99	168.907,11	100.637,51
UVA DA TAVOLA	==	5.300,05	==	==	==
A R A N C E	26.358,23	1.005.268,68	726.628,06	101.569,23	4.615.090,67
MANDARINI	782.152,59	530.246,38	820.318,20	81.998,69	1.689.652,43
L I M O N I	==	217.549,37	702.532,81	1.603.857,14	4.104.456,88
ALBICOCCHE	==	==	==	2.153,89	1.550,85
MELANZANE	==	==	==	289,84	1.503,85
T O T A L E	5.332.332,38 =====	5.681.892,31 =====	5.705.681,39 =====	8.486.348,65 =====	14.640.524,25 =====

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RITIRI DI PRODOTTI ORTICENTRICI EFFETTUATI DALLE ORGANIZZAZIONI CI PRODUTTORI ISCRITTE ALL'ALBO NAZIONALE DIVERSE LA CAMPAGNA DI COMERCIALIZZAZIONE

PRODOTTO	N. ORGANIZZAZIONI	QUANTITA' RITIRATE (Q.LI)	DESTINAZIONE				INDENNITA' CORRISPOSTE			RICEVI NETTI			COMPENSAZIONI		
			BENEFICENZA	FINI NON ALIMENTARI	USO ZOOTECNICO	DISTILLAZIONE TRASFORMAZIONE IN SUCCHI	PER QUANTITATIVO PRODOTTO	PER MIO. NON RECUPERO TMS. NUOVI "A PERDITA"	TOTALE	VALORE MEDIO QUANT. IN COM. PLESSI	DISTILLAZIONE TRASFORMAZIONE IN SUCCHI	ALTRE DESTINAZIONI	TOTALE	CORRISPONDA	Altri
PERE	1	1.087.285,74	33.289,32	--	--	872.289,67	--	18.316.283,122	15.389	15.486	17.113.065	--	--	3	14.099
MELE	22	484.289,77	16.432,07	3.251,70	114.242,13	349.259,65	7.222.200,259	80.000.914	16.150	16.315	1.330.717	529.276.336	2.572.046,910	9	15.219
MELE	26	1.154.249,34	69.071,16	26.407,09	2.03.431,22	813.669,87	19.186.470,672	331.363.829	16.598	16.875	101.802.637	1.444.204.623	17.932.027,345	4	15.536
PESCHE	27	1.535.206,30	104.362,47	217.115,15	49.821,17	1.265.499,71	61.511.265,618	1.020.115.391	37.628	36.237	2.994.859	784.421.649	61.751.039,643	1	37.255
POMODORI	3	40.212,08	22.091,53	4.227,63	13.239,70	--	576.220,619	136.072,544	44.329	17.711	37.735	--	712.180,433	7	17.710
CAVOLETTI	3	86.249,83	3.359,44	--	82.910,39	--	1.286.405,371	14.412,153	44.912	15.070	1.609,107	--	1.279.106,220	3	15.061
UVA DA TAVOLA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ARANCE	10	299.700,72	16.107,85	275.592,79	--	--	9.761.227,182	101.480,123	33.463	33.811	7.699,942	--	9.035.017,373	7	33.783
MANDARINI	12	112.091,03	5.711,04	106.340,01	--	--	3.929.016,782	47.431,052	35.064	35.468	5.954,682	--	3.970.485,135	3	35.435
LIMONI	24	537.637,89	869,20	477.717,04	50.665,85	--	21.278.263,800	4.257,313	9.577	9.396	14.006,997	--	21.253.112,855	39	39.560
ALCICOCCHE	1	171,56	171,56	--	--	--	5.992,098	1.621,413	1.305	10.756	--	--	6.942,100	2	40.756
MELARANGE	2	346,34	346,34	--	--	--	3.413,599	2.097,490	8.970	13.034	--	--	5.186,485	2	13.034
TOTALE		5.530.000,43	271.290,76	1.189.204,00	753.643,80	3.301.905,10	143.356.511,096	1.303.627.479	25.959	26.305	152.679,971	4.470.453,456	4.627.130,277	55	25.469

• Q.L.I. 13.384,00 DI LIMONI PER CALI D INATTIVAZIONE D'ORDINE AUTORITA' SANITARIA

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI RITIRATI DAL MERCATO NELLE ULTIME 2 CAMPAGNE DI
COMMERCIALIZZAZIONE

P R O D O T T O	R I T I R A T E (Q.L.I.)										
	P E R E	M E L E	P E S C H E	P O M M O D O R I	C A V O L F I O R I	U V A D A T A V O L A	A R A N C E	M A N D A R I N I	L I M O N I	A L B I C O C C H E	M E L A N Z A N E
G I U G N O	= =	= =	30.771,51	= =	= =	= =	= =	= =	410.665,10	= =	= =
L U G L I O	52,80	= =	261.004,26	326,99	= =	= =	= =	= =	102.802,65	171,56	= =
A G O S T O	84.942,61	7.951,66	618.148,41	4.544,12	= =	= =	= =	= =	= =	= =	29,25
S E T T E M B R E	174.269,83	149.354,11	725.662,32	12.716,49	8.593,48	= =	= =	= =	= =	= =	317,09
O T T O B R E	201.561,66	158.536,74	= =	18.598,92	659,36	= =	= =	= =	= =	= =	= =
N O V E M B R E	17.493,95	258.846,68	= =	4.026,36	25.702,22	= =	= =	= =	= =	= =	= =
D I C E M B R E	3.102,90	173.123,86	= =	= =	22.903,16	= =	= =	= =	= =	= =	= =
G E N N A I O	659,61	12.425,97	= =	= =	9.524,48	= =	31.378,66	36.603,16	365,60	= =	= =
F E B B R A I O	1.600,10	105.981,22	= =	= =	8.608,58	= =	252.638,57	75.447,89	16.209,24	= =	= =
M A R Z O	333,31	90.076,86	= =	= =	= =	= =	7.683,49	= =	7.595,30	= =	= =
A P R I L E	372,00	64.280,27	= =	= =	10.278,55	= =	= =	= =	= =	= =	= =
M A G G I O	= =	133.671,97	= =	= =	= =	= =	= =	= =	= =	= =	= =
T O T A L E	484.388,77	1.154.249,34	1.635.586,50	40.212,88	86.269,83	= =	291.700,72	112.051,05	537.637,89	171,56	346,34

II - Compensazioni finanziarie per agrumi esportati in altri Paesi della C.E.E.

Per favorire il collocamento nell'area comunitaria della produzione di agrumi della Comunità Economica Europea, con i regolamenti numero 2511/69 del 9.12.1969 e numero 2481/75 del 29.9.1975, entrambi del Consiglio, nonché con il Reg. n. 2498/75 del 30.9.1975 della Commissione è stata concessa una compensazione finanziaria per arance, mandarini, clementine e limoni tutti della qualità "Extra" e "I" esportati in altri Paesi della C.E.E.. Il controllo della merce esportata viene effettuato, per il peso, la qualità, la varietà nel luogo di spedizione, dagli uffici periferici di controllo dell'Istituto per il Commercio con l'Estero, i quali rilasciano alle ditte esportatrici appositi attestati comprovanti i dati e le caratteristiche degli agrumi esportati, nonché le quantità.

Ulteriore controllo viene effettuato in dogana - al transito comunitario - dalle autorità di frontiera le quali rilasciano anch'esse i certificati di esportazione e le bolle doganali, comprovanti l'avvenuto passaggio degli agrumi negli altri Paesi della C.E.E..

Nel corso del 1985 si è proceduto alla liquidazione dei residui contributi di compensazione, relativi ad esportazioni di agrumi riferite alla decorsa campagna 1984 per un importo di lire £. 293.413.465 pari ai seguenti quantitativi di prodotto:

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIETA'	QUANTITA' (Q.LI)	IMPORTO UNITARIO (£./Q.le)	TOTALE COMP. (£.)
MORO	9.450,37	20.517,30	193.896.075
TAROCCO	430,46	20.517,30	8.831.875
OVALE-BELLADONNA	649,72	20.517,30	13.330.500
NAVEL - VALENCIA			
ALTRE	485,40	20.517,30	9.959.095
SANGUINELLO	393,77	17.607,33	6.933.240
MANDARINI	282,90	17.285,49	4.890.065
CLEMENTINE	18,58	6.463,62	120.095
LIMONI	5.261,02	10.540,26	55.452.520
T O T A L E			293.413.465

Per il 1985, la sottoriprodotta tabella illustra il volume di e sportazioni effettuate dall'Italia e per le quali l'A.I.M.A. ha corrisposto le incentivazioni C.E.E..

VARIETA'	QUANTITA' (Q.LI)	IMPORTO UNITARIO (£./Q.le)	TOTALE COMP. (£.)
LIMONI	678.987,31	8.434,48	5.726.904.885
MORO	553.922,67	22.024,16	12.199.681.510
TAROCCO	91.528,19	22.024,16	2.015.831.500
OVALE	6.259,45	22.024,16	137.859.130
SANGUINELLO	115.553,81	18.902,40	2.184.244.340
MANDARINI	11.032,05	18.544,40	204.582.750
CLEMENTINE	5.409,31	4.596,72	24.865.080
BELLADONNA	546,01	22.024,16	12.025.410
NAVEL VALENCIA	51.594,94	22.024,16	1.136.335.215
BIONDO	1.370,30	12.444,08	17.052.495
T O T A L E			23.659.382.315

Per quanto concerne questa tipologia di aiuto valgono le considerazioni già svolte ed argomentate per i decorsi anni di commercializzazione.

Ormai l'esportazione agrumicola italiana è andata, via, via, sempre perdendo ulteriore terreno in mercati, trovandosi a dover competere con Paesi, cui la mano d'opera impiegata nel settore incide largamente in minor misura sull'elemento posto in rapporto all'incidenza che ha nei confronti della ditta esportatrice italiana. Se a ciò si aggiunge il fatto che le produzioni nostrane sono anche superate qualitativamente, in quanto oggi il mercato estero - a parte qualche rara eccezione - richiede maggiormente varietà di arance a polpa gialla, mentre il 95% circa delle quantità italiane esportate si riferisce ad arance della varietà moro, tarocco e sanguinello, si ha un quadro completo della situazione.

Del resto, ad eccezione della Repubblica Federale Tedesca, le nostre esportazioni in Belgio, Olanda, Lussemburgo, Inghilterra, Danimarca, sono pressochè nulle, mentre la Francia importa addirittura dalle sue ex colonie e Paesi limitrofi (Marocco, Tunisia, Algeria, Spagna e Portogallo). Purtroppo, è doveroso aggiungere, sui nostri mercati sono frequentemente presenti agrumi di provenienza da Israele e persino dagli Stati Uniti; seppoi si considera che l'Italia è un Paese eccedentario nella produzione di agrumi, la circostanza di cui sopra è altamente significativa. Altro fattore negativo deriva dal fatto che la maggior parte delle ditte esportatrici sono di piccole e medie dimensioni, se non

a conduzione familiare, in numero eccessivo rispetto alle quantità globali esportate con conseguente polverizzazione della offerta rispetto alla domanda e conseguenti alti costi di produzione. Le stesse considerazioni, valgono ovviamente, anche per l'esportazione verso i Paesi extra - comunitari, in particolare per quello dell'Est - Europa.

III - Compensazioni finanziarie a favore di industrie trasformatrici di arance e limoni per produzione di succhi ad uso industriale.

Le fonti normative di tale misura di intervento sono sostanzialmente cinque, quattro di estrazione comunitaria ed una nazionale: i Regg. C.E.E. n. 2601/69 del Consiglio del 18.12.1969 e n. 208/70 della Commissione del 4.2.1970 per quanto riguarda le arance; i Regg. C.E.E. n. 1035/77 del Consiglio del 17.5.1977 e n. 1045/77 della Commissione del 18.5.1977, per quanto attiene ai limoni. La normativa di cui sopra è stata recepita e codificata nell'esecuzione applicativa del D.M. 7 gennaio 1983 del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

Lo scopo principale di tale misura comunitaria è giustificato dal fatto che l'attuale situazione nel settore delle arance e dei limoni è caratterizzata da gravi difficoltà di smercio della produzione comunitaria, dovute in particolare - come già dinanzi illustrato trattando degli aiuti incentivanti l'esportazione di tali prodotti - alle caratteristiche varietali delle arance, nonché alla scarsissima richiesta di limoni, con conseguente difficoltà di collocamento di tali agrumi.

A ciò devesi aggiungere che il costo, in particolare dei limoni da industria, è superiore a quello dei Paesi terzi, onde la necessità di supplire con compensazioni, al fine di rendere competitivi i succhi prodotti rispetto a quelli extra-comunitari. Per quanto si riferisce, infine, ai soli limoni, va precisato che la compensazione viene erogata su una aliquota pari all'85% della quantità di merce lavorata e, solo in caso di totale esportazione all'estero dei succhi ottenuti. Il trasformatore ha diritto all'interezza del premio o ad una percentuale superiore all'85% corrispondente alla stessa percentuale di succo esportato.

La dinamica dell'aiuto è articolata in un meccanismo di contratti stipulati all'inizio delle rispettive campagne di trasformazione tra industriali e produttori al fine di garantire a quest'ultimi un prezzo minimo, fissato annualmente, così come del resto anche la compensazione finanziaria, dalla Comunità . . .

Le fasi della trasformazione avvengono sotto il controllo diretto di una apposita commissione nominata dagli Assessorati alla Agricoltura delle Regioni competenti per territorio e composta ciascuna di tre membri: un funzionario dell'Istituto per il Commercio con l'Estero, un funzionario regionale ed un sottufficiale o graduato della Guardia di Finanza.

Ulteriori accertamenti - a fine lavorazione - vengono svolti dagli uffici regionali al fine di accertare la qualifica di produttore agricolo dei conferenti la materia prima; la regolarità amministrativa-contabile delle industrie trasformatrici, non

chè l'esistenza dei presupposti igienico-sanitari degli impianti di trasformazione. Alle Associazioni dei produttori ed alle rispettive Unioni è demandato il compito del controllo sull'effettivo pagamento del prezzo minimo garantito dalla C.E.E.; ed infine, la rispondenza congrua tra ore lavorative, mano d'opera impiegata e produzioni ottenute è affidata alle Associazioni Nazionali della categoria dell'industria.

Nel corso del 1985, essendo ultimata la definizione di quanto trasformato - relativamente alle arance - nel 1984, l'Azienda ha provveduto alla liquidazione di n. 126 domande relative ad altrettante industrie trasformatrici per i quantitativi, la varietà e gli importi sottoindicati:

VARIETA'	QUANTITATIVO (Q.li)	IMPORTO UNITARIO (£./Q.le)	TOTALE (£.)
MORO E TAROCCO	4.840.128,09	19.618,40	94.955.568.920
BIONDO	367.536,68	10.181,52	3.742.082.060
SANGUINELLO	173.962,24	17.713,84	3.081.539.285
SANGUIGNO	364,65	13.904,72	5.070.355
T O T A L E	5.381.991,66		101.784.260.505

Infine, con Reg. C.E.E. n. 855/84 del Consiglio del 31.3.1984, relativo ad una variazione del valore dell'ECU nei confronti delle sin

gole monete degli Stati membri, si stabilì, tra l'altro, che 1 ECU, a far data dal 2 Aprile 1984 era pari a £. 1.432.= e cioè il 6,785% in più rispetto al precedente valore di £. 1.341,=. Conseguentemente a ciò, l'A.I.M.A. ha provveduto ad integrare, durante il 1985, le liquidazioni già effettuate nel corso del 1984 con altrettanti saldi in favore delle restanti n. 22 industrie non aventi ottenuto tale integrazione nell'anno finanziariamente competente. L'importo liquidato è ammontato a complessive £. 583.551.035.

Per quanto si riferisce ai limoni, l'ammontare delle compensazioni liquidate a favore delle n. 89 industrie trasformatrici si è concretizzato nella complessiva spesa di £. 25.594.357.000 cui vanno aggiunte £. 388.517.715 a titolo di saldo, riferito a n. 2 imprese trasformatrici a causa della rivalutazione dell'ECU, così come sopra illustrato. Nel decorso anno, una sola ditta è riuscita ad esportare un quantitativo di succo superiore all'85% del succo prodotto, venendo così a fruire di un ulteriore premio, per complessive £. 246.434.645. Quanto descritto è illustrato nel prospetto che segue:

Limoni trasf. (Q.li)	Succo prodotto (Q.li)	Comp. Fin. (£./Q.le)	Quant. limoni ammessi a comp. (Q.li)	TOTALE (£.)
1.987.981,36	573.230,44	15.494,24	1.651.862,68	25.594.357.000
			15.904,92	246.434.645
				<hr/> 25.840.791.645

IV- Aiuti alla produzione di prodotti trasformati a base di ortofrut-
ticoli.

Con regolamenti C.E.E. n. 516/77 del 14 marzo 1977, n.1152/78 del 30 maggio 1978 e n. 1599/84 del 25 giugno 1984, il Consiglio della Comunità Economica Europea ha introdotto un sistema di provvidenze, sotto forma di aiuti alla produzione, allo scopo di rendere più competitivi determinati prodotti comunitari trasformati a base di ortofrutticoli sui mercati esteri.

I prodotti che hanno usufruito dell'aiuto sono stati: prugne secche ottenute da susine da innesto (cosidette prunes d'Ente); i concentrati di pomodori, i pomodori pelati; le pesche scioroppate; i succhi di pomodoro; le pere Williams, le ciliege scioroppate sia esse amarene che dolci e fichi secchi.

Tali provvidenze si sono rese necessarie e si giustificano con la circostanza che i prezzi alla produzione delle materie prime risultano, nel territorio della C.E.E., assai superiori a quelli dei Paesi terzi e che uno sgravio sui costi di produzione dei prodotti in questione avrebbe permesso il pagamento di un prezzo remunerativo ai produttori dei prodotti freschi.

Conseguentemente a ciò è stato fissato il periodo in cui, per ogni singola campagna, vengono commercializzati i prodotti finiti onde permettere alle industrie, durante il periodo di maturazione e commercializzazione dei prodotti freschi, l'approvvigionamento presso i produttori, mediante stipula di contratti di acquisto a prezzi minimi, fissati anteriormente all'inizio di campagna di commercializzazione direttamente dalla C.E.E., per

ogni singolo prodotto da trasformare, e, per quanto attiene ai pomodori, tenuto conto della loro varietà e del tipo di trasformazione al quale sono destinati.

I prezzi minimi da garantire ai produttori sono stati calcolati sulla base:

- a) della media dei prezzi pagati dalle industrie per la materia prima durante la campagna di commercializzazione precedente quella per la quale è fissato il prezzo minimo;
- b) dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli. Per la campagna 1984/85 tali prezzi sono stati fissati dai Reg. C.E.E. nn. 1925/84, 1662/84, 2190/84, 2191/84 e dal Reg. n. 2039/84 della Commissione ed i relativi importi, espressi in lire italiane, sono stati i seguenti:
 - 1) per i concentrati di pomodoro £. 14.354,08 per 100 Kg. netti di pomodori, partenza piantagione;
 - 2) per i pomodori pelati:
 - £. 23.999,89 per 100 Kg. netti di pomodori interi della varietà San Marzano, partenza piantagione;
 - £. 18.276,61 per 100 Kg. netti di pomodori interi della varietà Roma e altre analoghe, partenza piantagione;
 - £. 15.110,46 per 100 Kg. netti di pomodori non interi, partenza piantagione;
 - £. 18.276,61 per 100 Kg. netti di fiocchi di pomodoro, partenza piantagione;

- £. 18.276,61 per 100 Kg. netti di pomodoro congelato intero, partenza piantagione;
- £. 15/110,46 per 100 Kg. netti di pomodoro congelato non intero, partenza piantagione;
- 3) per succhi di pomodoro £. 14.354,08 per 100 Kg. netti di pomodoro, partenza piantagione con un tenore di r.s. da 3,5% a 12%;
- 4) per le pesche sciroppate £. 50.540,29 per 100 Kg. netti di pesche, partenza piantagione;
- 5) per le prugne secche ottenute da susine da innesto £. 246.576,08 per 100 Kg. di prugne secche, partenza piantagione, del calibro 66 frutti per 500 g. con tenore di umidità tra il 21 e 23%;
- 6) per le pere Williams £. 48.466,46 per 100 Kg. netti di pere, partenza piantagione;
- 7) per le ciliege dolci ed amare £. 83.544,31 per 100 Kg. netti di ciliege, partenza piantagione;
- 8) per i fichi secchi £. 96.874,80 per 100 Kg. netti di fichi, franco Azienda.

Conseguentemente l'importo dell'aiuto alla trasformazione è fissato in modo da compensare la differenza tra il livello dei prezzi dei prodotti ottenuto dalla trasformazione nel territorio della C.E.E. e quello dei prodotti trasformati nei Paesi terzi.

Il prezzo dei prodotti comunitari è stabilito tenendo conto

sia del prezzo di acquisto minimo delle materie prime, che delle spese di trasformazione, mentre, per la valutazione del prezzo dei prodotti trasformati presso Paesi terzi, sono intervenuti nella stima sia il prezzo degli stessi franco frontiera all'importazione nella Comunità, che i prezzi praticati nel commercio internazionale.

Da quanto premesso, ne deriva che l'ammontare degli aiuti alla produzione dei prodotti trasformati, anche questi fissati dai sopracitati Regg. C.E.E. relativamente alla campagna 1984/85, sono stati i seguenti:

- 1) per i concentrati di pomodoro £. 55.819,36 per la qualità avente un tenore di estratto secco pari o superiore al 28% ma inferiore al 30% formato da 1,5 Kg. o più, imballaggio immediato escluso;
- 2) per i pomodori pelati:
 - £. 21.780,72 per pomodori interi della varietà "San Marzano" fissato per 100 Kg., imballaggio immediato escluso;
 - £. 16.052,72 per pomodori interi della varietà "Roma" e altre analoghe, fissato per 100 Kg. imballaggio immediato escluso;
 - £. 10.109,92 per pomodori non interi fissato per 100 kg. imballaggio immediato escluso;
 - £. 16.052,72 per pomodoro congelato intero fissato per 100 Kg. imballaggio immediato escluso;
 - £. 10.109,92 per pomodoro congelato non intero fissato per 100 Kg. imballaggio immediato escluso;

- £. 194.895,20 per fiocchi di pomodoro fissato per 100 kg. imballaggio immediato escluso;
- 3) per i succhi di pomodoro:
- £. 9.093,20 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato escluso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 3,5% ma inferiore al 5%;
 - £. 13.990,64 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato escluso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 5% ma inferiore al 7%;
 - £. 15.150,56 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato escluso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 7% ma inferiore all'8%;
 - £. 18.172,08 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato escluso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore all'8% ma inferiore al 10%;
 - £. 22.210,32 per 100 Kg. di pomodoro immediato escluso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 10% ma inferiore al 12%;
- 4) per le pesche allo sciroppo £. 31.833,36 fissato, per 100 Kg. di pesche imballaggio immediato escluso;
- 5) per le prugne secche £. 85.003,52 per 100 Kg. netti, per il prodotto del calibro 66 frutti per 500 gr. Avente un tenore di umidità compreso tra il 21 e il 23%;
- 6) per le pere Williams £. 26.506,32 per 100 Kg. netti di pere

imballaggio immediato escluso;

- 7) per le ciliege dolci snocciolate £. 20.334,40 per 100 Kg. netti di ciliege imballaggio immediato escluso;
 - per le ciliege dolci non snocciolate £. 18.300,96 per 100 Kg. netti di ciliege imballaggio immediato escluso;
- 8) per le amarene snocciolate £. 20.334,40 per 100 Kg. netti di ciliege imballaggio immediato escluso;
 - per le amarene non snocciolate £. 16.883,28 per 100 Kg. netti di ciliege imballaggio immediato escluso;
- 9) per i fichi secchi £. 57.208,40 per 100 Kg. netti di prodotto al netto dell'imballaggio.

L'erogazione di detti aiuti è subordinata all'esistenza di determinati presupposti fissati dalla C.E.E. e così riassumibili:

- che il trasformatore abbia pagato al produttore un prezzo pari almeno al prezzo minimo sopra illustrato;
- che la materia prima acquistata sia stata realmente trasformata;
- che i prodotti trasformati siano conformi alle vigenti norme di qualità.

Conseguentemente a ciò il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste con il D.M. 17.8.1984 ha dettato le norme pratiche per l'attuazione della illustrata regolamentazione comunitaria, attribuendo all'A.I.M.A. il compito della corresponsione dei cen=

nati aiuti. Per accertare il rispetto della normativa comunitaria l'Azienda si è avvalsa della collaborazione delle Organizzazioni dei Produttori e delle Regioni per la verifica della contabilità di magazzino alla fine del periodo di trasformazione per i controlli delle quantità di materie prime introdotte in azienda in esecuzione dei sopra illustrati contratti di acquisto ed, infine per gli accertamenti di conformità dei prodotti trasformati alle vigenti norme di qualità; degli Ispettorati Provinciali del Lavoro, competenti per territorio, per il rispetto da parte delle industrie delle norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, nonché delle norme concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali; delle Associazioni nazionali di categoria, e per le cooperative trasformatrici, delle Associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza, del movimento cooperativo della rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata.

Nel corso del 1985 l'A.I.M.A. ha provveduto alla completa liquidazione delle domande pervenute, per aiuti alla produzione - relativamente alla campagna 1984/85 - di prugne secche, pesche allo sciroppo, pere Williams, derivati di pomodoro, ciliege e fichi secchi.

I dati quantitativi relativi ai prodotti freschi impiegati, alle produzioni ottenute e l'esposizione finanziaria degli importi erogati per detta campagna sono stati i seguenti:

PERE WILLIAMS

Prodotto fresco impiegato	= Q.li	551.072,88
Quantità prodotta	= Q.li	489.934,35
Aiuto erogato	= £.	12.986.356.640

PRUGNE ESSICcate

Prodotto fresco impiegato	= Q.li	54.273,85
Quantità prodotta	= Q.li	12.590,56
Aiuto erogato	= £.	1.121.150.770

PESCHE SCIROPATE

Prodotto fresco impiegato	= Q.li	779.662,95
Quantità prodotta	= Q.li	951.197,08
Aiuto erogato	= £.	30.279.799.065

CILIEGE

Prodotto fresco impiegato	= Q.li	14.213,51
---------------------------	--------	-----------

da cui sono stati ottenuti i seguenti derivati:

Ciliege dolci con nocciolo

Q.li 4.403,79 per un ammontare di aiuti pari a £. 80.593.585

Ciliege dolci denocciolate

Q.li 3.435,82 per un ammontare di aiuti pari a £. 69.865.335

Amarene denocciolate

Q.li 7.685,061 per un ammontare di aiuti pari a £. 156.271.100

FICHI SECCHI

Prodotto fresco impiegato	= Q.li	16.640,96
Quantità prodotta	= Q.li	16.522,00
Aiuto erogato	= £.	1.019.764.950

I suddetti importi e prodotti sono ripartiti per singole Regioni nel seguente prospetto:

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

<u>C I L I E G E</u>				
N. DITTE	REGIONI	QUANT. FRESCO (Q.li)	PROD. OTTENUTO (Q.li)	TOT. AIUTO (£.)
2	VENETO	2.813,06	4.189,750	83.662.975
1	PIEMONTE	2.761,21	2.506,460	50.967.360
2	TRENTINO	5.621,00	4.747,860	95.508.115
2	EMILIA	3.018,24	4.080,601	76.591.570
		14.213,51	15.524,671	306.730.020
<u>P R U G N E</u>				
N. DITTE	REGIONI	QUANT. FRESCO (Q.li)	PROD. OTTENUTO (Q.li)	TOT. AIUTO (£.)
1	ABRUZZO	11.367,50	2.511,38	258.126.985
1	TRENTINO	9.048,94	1.983,80	190.089.820
1	PIEMONTE	2.146,29	420,20	34.419.755
4	EMILIA	31.711,12	7.675,18	638.514.210
		54.273,85	12.590,56	1.121.150.770
<u>P E R E</u>				
N. DITTE	REGIONI	QUANT. FRESCO (Q.li)	PROD. OTTENUTO (Q.li)	TOT. AIUTO (£.)
18	EMILIA	470.171,76	410.124,00	10.870.877.980
5	CAMPANIA	24.504,64	24.239,02	642.487.215
3	VENETO	38.990,54	38.203,00	1.012.620.940
1	CALABRIA	4.558,00	4.560,00	120.868.820
1	PIEMONTE	513,27	483,81	12.824.020
1	BASILICATA	2.745,55	2.445,00	64.807.950
1	TRENTINO	5.931,37	5.913,40	156.742.470
1	ALTO ADIGE	3.657,75	3.966,12	105.127.245
		551.072,88	489.934,35	12.986.356.640

P E S C H E

N. DITTE	REGIONI	QUANT. FRESCO (Q.li)	PROD. OTTENUTO (Q.li)	TOT. AIUTO (£.)
28	CAMPANIA	239.813,84	282.082,74	8.979.641.405
12	EMILIA	337.920,62	396.366,54	12.617.678.760
6	CALABRIA	164.272,19	215.703,45	6.866.565.575
3	PUGLIA	41.860,34	38.998,61	1.241.456.790
2	VENETO	15.184,70	17.412,32	554.292.650
1	BASILICATA	611,26	633,42	20.163.885
		<hr/> 799.662,95	<hr/> 951.197,08	<hr/> 30.279.799.065

F I C H I

N. DITTE	REGIONI	QUANT. FRESCO (Q.li)	PROD. OTTENUTO (Q.li)	TOT. AIUTO (£.)
2	CALABRIA	16.640,96	16.522,00	1.019.764.950

Per quanto attiene alla lavorazione e produzione di derivati da pomodori trasformati nel corso del 1984 si rimanda ai seguenti prospetti:

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

P O M O D O R I

Tipi di lavorazione	Quantità fresca lavorata (Q.L.I)	Quantità Ottenuta (Q.L.I)	Aiuti C.E.E. liquidati
Pelati "Roma Pelati con gelati e fiocchi di pomodoro	12.409.235,617	9.069.060,097	146.335.810.012
Pelati S. Marzano	5.218.139,03	3.994.807,32	87.009.779.690
Pelati non interi e con gelati non interi	1.214.451,52	1.123.551,994	11.359.020.774
Succhi	4.225.917,27	2.946.761,423	52.809.791.284
Concentrato	25.987.271,247	4.228.237,416	266.602.036.920
T O T A L I	49.055.014,684	21.362.418,25	564.116.438.680

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

P O M O D O R I

N. DITTE	REGIONE	CONCENTRATO	ROMA	S. MARZANO	NON INTERI	SUCCO	TOTALE	AUTO LIQUIDATO
4	ABRUZZO	378.072,68	54.313,67	59.826,24	20.847,68	==	513.060,27	5.858.555,765
3	BASILICATA	50.866,05	312.906,90	==	==	362.087,84	725.860,79	6.863.610,370
28	CALABRIA	3.175.247,70	1.306.031,42	==	11.804,32	22.233,76	4.515.317,20	49.879.042,350
187	CAMPANIA	9.913.819,57	8.108.414,44	5.143.950,39	376.682,58	377.348,51	23.920.215,49	301.649.196,050
50	EMILIA	7.107.115,17	82.534,91	==	757.557,24	3.094.390,58	11.041.597,90	111.392.439,180
2	LOMBARDIA	139.032,00	==	==	==	2.553,99	141.585,99	1.580.500,035
10	LAZIO	1.151.673,33	769.745,02	14.362,40	16.548,65	9.612,93	1.961.942,33	20.469.033,235
3	MARCHE	142.027,51	113.946,70	==	14.068,82	1.903,04	271.946,07	3.022.805,760
2	MOLISE	74.500,23	87.590,37	==	==	==	162.090,60	1.814.112,860
26	FUGLIA	2.739.232,36	1.035.983,93	==	==	124.438,79	3.899.655,08	39.372.313,520
4	SARDEGNA	251.120,70	408.517,93	==	==	156,27	659.794,90	8.005.919,890
13	SICILIA	444.460,28	19.971,20	==	==	32.785,16	497.216,64	4.821.687,755
8	TOSCANA	199.191,46	65.580,93	==	739,26	15.635,86	281.147,51	4.443.891,505
2	ALTO ADIGE	17.884,49	==	==	6.000,00	84.955,75	108.840,24	1.357.856,595
3	UMBRIA	203.027,717	13.185,967	==	10.202,97	==	226.416,654	2.231.725,295
4	VENETO	==	30.512,23	==	==	97.814,79	128.327,02	1.353.748,515
T O T A L E		25.987.271,247	12.409.235,617	5.218.139,03	1.214.451,52	4.225.917,27	49.055.014,684	554.116.438,680

Per quanto attiene, infine, alla produzione della campagna 1985/86 - che sarà oggetto di illustrazione nella prossima relazione annuale - la A.I.N.A. è riuscita, nel bimestre novembre-dicembre a corrispondere alle industrie trasformatrici aiuti per complessive: £. 61.725.595 per aiuti alla trasformazione di Q.li 2.450,43 di Pere Williams, £. 1.073.761,810 per aiuti alla trasformazione di Q.li 39.828,93 di ciliege e £.62.203.186.400 per aiuti alla trasformazione di Q.li 1.747.353,93 di pesche.

APPLICAZIONE DELL'I.V.A.

Anche per l'anno 1985 la gestione dell'I.V.A., per l'attività di commercializzazione dell'Azienda, si conclude con credito d'imposta nei confronti dell'Ufficio Provinciale I.V.A. per un importo di lire 153.142.149.000 di cui è stato chiesto il rimborso per £. 130.000.000.000 ed un riporto in detrazione nell'anno 1986 per la restante somma.

Tale credito d'imposta, così come per gli altri crediti maturati negli anni precedenti, non sarà rimborsato dall'Ufficio Provinciale I.V.A. di Roma con la procedura accelerata in quanto l'Azienda non può presentare la prescritta fidejussione, mentre tutti gli altri operatori pubblici e privati possono beneficiare di tale procedura non avendo difficoltà a richiedere ed ottenere la richiesta fidejussione.

Tale situazione conferma, come costantemente è stato per il passato, la difficoltà dell'applicazione del regime I.V.A. all'attività dell'A.I.M.A., come fatto presente più volte nelle precedenti relazioni annuali al Parlamento.

Sul piano amministrativo-contabile particolare rilevanza assume l'utilizzazione, già dal 1983, della procedura automatizzata della contabilità I.V.A. che consente di eliminare quasi del tutto ogni possibilità di errore di registrazione e calcolo che, per il passato, allorchè si operava con registrazioni manuali, erano da considerare inevitabili ove si consideri l'elevato numero di registrazioni fiscali interessanti la maggior parte dei settori di attività dell'Azienda.

Permangono, peraltro, notevoli difficoltà di raccordo tra l'attività di questo Ufficio, che certamente con l'automazione ha subito un'accelerazione per quanto concerne la registrazione fiscale delle fatture emesse e ricevute, e gli adempimenti fiscali cui sono tenuti gli Enti assuntori delle operazioni di acquisto e vendita, in nome e per conto dell'A.I.M.A., di taluni prodotti agricoli.

Tale situazione, purtroppo, attenua in parte i vantaggi conseguibili con lo sforzo organizzativo realizzato dall'Azienda, ma potrebbe essere eliminata con la realizzazione di collegamenti mediante terminale con i sistemi computerizzati degli Enti assuntori, così come previsto nel D.M. 14 aprile 1984, con il quale sono state approvate le condizioni generali delle convenzioni di assuntoria.

Restano tuttavia difficoltà interpretative sulla configurazione giuridica ed economica di taluni aiuti comunitari stante la naturale differenza tra il linguaggio dei regolamenti comunitari che ha per oggetto interventi per il sostegno del mercato, concretizzandosi in forme di contributi e sovvenzioni, ed il linguaggio fiscale delle disposizioni sull'I.V.A. che ha per oggetto le normali attività commerciali basate sul concetto dello scambio di beni e servizi e sul conseguimento di reciproci corrispettivi tra i soggetti dello scambio.